

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 149, IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo n. 149 del 2022, nell'attuare la legge 26 novembre 2021, n.206, ha apportato modifiche anche:

- al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 recante “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.”;
- al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n.162 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”.

In particolare, per quanto concerne il decreto-legge n.132 del 2014 l'attuazione della delega ha comportato la modifica del Capo II, la cui sezione I ha ad oggetto la procedura di negoziazione assistita, e l'inserimento della Sezione II, che reca disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita.

L'intervento normativo previsto dalla riforma è stato completato con l'adozione di tutta la normativa secondaria da essa prevista e precisamente:

il decreto ministeriale 1 agosto 2023 recante la disciplina per la fruizione degli incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita;

il decreto ministeriale 1 agosto 2023 recante la determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

il decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

La riforma delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, dopo il primo periodo di applicazione, ha evidenziato la necessità di apportare taluni correttivi per i quali sono state raccolte le convergenti indicazioni pervenute dai soggetti interessati, quali il Consiglio Nazionale Forense per gli organismi forensi, e le associazioni di organismi privati, oltre che dai giudici e dagli esperti e studiosi della materia delle c.d “ADR” (*alternative dispute resolution*).

L'iter di approvazione dell'intervento correttivo è connotato da urgenza in quanto la delega scadrà il 1 novembre 2024, anche nella logica del rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR.



La gran parte degli interventi che sono oggetto dello schema di decreto legislativo ha natura puramente “correttiva”, in quanto finalizzata a eliminare refusi o a integrare alcune disposizioni che non risultano in linea con altre omologhe disposizioni vigenti.

In tal senso sono tutti gli interventi finalizzati ad armonizzare la disciplina del patrocinio a spese dello stato nelle ADR con alcune regole fondamentali dettate dal Testo Unico delle Spese di Giustizia, applicabile esclusivamente quando il patrocinio a spese dello Stato riguarda una procedura giudiziale.

Altri interventi hanno lo scopo di meglio delineare l'intervento operato in sede di attuazione della delega.

Per una lettura più agevole della relazione si evidenzia che:

- la legge 26 novembre 2021, n.206, sarà indicata come “legge delega”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia sarà indicato come “TUSG”.-

Lo schema di decreto legislativo consta di cinque articoli

L'articolo 1 dello schema reca modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28

Il comma 1:

lettera a):

reca modifiche all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo al fine di prevedere, per dare completezza sistematica alle modifiche apportate in materia di mediazione telematica, all'articolo 8-bis, e in tema di partecipazione degli incontri di mediazione con collegamenti audiovisivi da remoto, con l'introduzione dell'articolo 8-ter, che si tratta di discipline distinte. In sostanza la correzione completa l'intervento descritto nella presente relazione con riferimento agli articoli appena citati;

lettera b):

reca modifiche ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 “Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”;

L'articolo 5 è stato adottato in sede di riforma, e costituisce integrale sostituzione del testo dell'articolo anteriormente vigente, in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera d), della legge n.206/2021.

La formulazione del comma 2, secondo il testo vigente, nella parte in cui prevede che nei casi indicati nel comma 1, nei quali l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità “della domanda giudiziale”, ha creato problemi interpretativi.

Benché la norma intendesse riferirsi esclusivamente alla domanda introduttiva del giudizio, l'ampia formulazione “domanda giudiziale” ha fatto sorgere dubbi in ordine alla procedibilità della domanda riconvenzionale, ove ricadente nelle ipotesi previste dal comma 1, proposta a seguito di domanda introduttiva non soggetta alla condizione di procedibilità di cui si è detto.

Tale questione è stata oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ad opera del Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 giugno 2023.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, con ordinanza n.3452 del 2024 ha chiarito che l'improcedibilità ai sensi del comma 2 riguarda esclusivamente la domanda introduttiva del giudizio.



Il comma viene quindi modificato al fine di chiarire tale aspetto e recepire la richiamata autorevole interpretazione della norma.

E' opportuno precisare che la modifica si reputa necessaria esclusivamente in relazione al comma 2 dell'articolo 5, unica fattispecie nella quale si presenta il descritto problema interpretativo, che impone di distinguere la domanda introduttiva del giudizio dalle altre "domande giudiziali", essendo la norma finalizzata a individuare quale tra più parti che hanno proposto domande davanti al giudice ha l'onere di attivarsi per soddisfare la condizione di procedibilità.

In ogni altro caso in cui viene fatto riferimento alla "domanda giudiziale" all'interno del decreto legislativo, non è necessario introdurre tale specificazione.

Il vigente comma 3 dell'articolo 5 individua i casi in cui la condizione di procedibilità della domanda giudiziale prevista dal comma 1, è assolta anche con l'esperimento di una delle procedure alternative di risoluzione della controversia previste dalle leggi speciali.

L'elenco deve tuttavia essere integrato con l'inserimento del caso previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1977, 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, a mente del quale:

"11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione."

La lettera c):

reca modifiche all'articolo 5-ter "Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio", al comma 1 che viene modificato al solo scopo di precisare che il verbale redatto dal mediatore costituisce sempre un atto separato dall'accordo di conciliazione, che viene ad esso allegato.

L'uso del termine "contenente" risulta equivoco e potrebbe far ritenere che l'accordo che le parti raggiungono autonomamente, sia pure con l'ausilio del mediatore, debba sempre essere trasfuso nel verbale.

La lettera d):

reca modifiche all'articolo 5-*quater* "Mediazione demandata dal giudice"

Si propone di modificare il solo comma 1, primo periodo, al fine di allineare la locuzione vigente "fino al momento della precisazione delle conclusioni" con i nuovi testi degli articoli 187, 189 e 185*bis* del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, attuativo della legge delega 26 novembre 2021, n 206, che fanno invece riferimento al momento della rimessione della causa in decisione, momento che conclude la fase di trattazione davanti al giudice.

Si tratta dell'ultimo momento processuale utile per adottare un'ordinanza di mediazione demandata ai sensi dell'articolo 5-*quater* ed è pertanto necessario allineare il testo di tale norma con i citati articoli del codice di procedura civile.

La lettera e):



reca la sostituzione dell'articolo 6 "Durata"

L'attuale testo dell'articolo 6 è stato adottato esercitando il principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n.206 del 2021, allo scopo di favorire la partecipazione delle parti e di assicurare ad esse il tempo necessario all'effettivo confronto sulle questioni controverse, aumentando la durata minima del procedimento, anche con riferimento al periodo di proroga.

L'aumento della durata minima da uno a tre mesi, rispetto a quanto previsto nel testo vigente fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n.1490 del 2022, con possibilità di proroga, su accordo delle parti, di ulteriori tre mesi si è tuttavia rivelata insufficiente, nel contesto delle complessive riforme apportate alla mediazione civile e commerciale.

Come è noto, la riforma ha comportato non solo l'estensione delle materie nelle quali il preventivo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma ha anche incentivato, sotto il profilo fiscale, la partecipazione alla mediazione anche nei casi non obbligatori, e il raggiungimento dell'accordo conciliativo in sede di mediazione.

Giova qui ricordare, infatti, che gli articoli 17, comma 2, e 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo, come modificati dal decreto legislativo n.149 del 2022, riconoscono, rispettivamente, una esenzione dall'imposta di registro e crediti di imposta, in favore delle parti che raggiungono un accordo in sede di mediazione.

L'eccessiva compressione dei tempi della mediazione, specialmente quando essa coinvolge più di due parti, e per cause di una certa complessità, come le divisioni ereditarie che necessitano, se le parti vi consentono, l'acquisizione di pareri dell'esperto, rischia di compromettere la fruttuosità della procedura conciliativa costringendo le parti, oltre a non poter fruire delle agevolazioni fiscali di cui si è detto, ad adire il giudice per una controversia che avrebbe potuto non essere instaurata avendo maggiore tempo, così anche vanificando il lavoro fatto dal mediatore.

Quanto al comma 1, la proposta di modifica, ferma restando l'individuazione di un termine minimo predeterminato della procedura mediazione, aumenta tale durata minima dagli attuali tre a sei mesi, e consente alle parti di prorogare tale durata per periodi, di volta in volta, pari a tre mesi in modo da conformare la durata della procedura al tempo necessario a raggiungere l'accordo.

Il comma, salva l'eccezione prevista dal comma 2, è applicabile a tutti i casi di mediazione, anche quelli che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e costituisce una delle attuazioni del principio di consensualità su cui si fonda l'intero sistema della giustizia complementare regolato dal decreto legislativo. Infatti la durata minima di sei mesi non costituisce (come del resto l'attuale periodo di tre mesi) un termine minimo obbligatorio, potendo essere ridotto quando una sola delle parti non consente che la mediazione prosegua con incontri successivi al primo, o quando le parti al primo incontro raggiungono l'accordo. La proroga, di tre mesi in tre mesi, è soggetta al consenso di tutte le parti che, nella mediazione obbligatoria, sono anche assistite dagli avvocati.

Il comma 2, invece, contiene una diversa regolamentazione del regime di durata della mediazione e della relativa proroga quando la mediazione si inserisce come una "parentesi" nel corso di un procedimento già instaurato, come avviene nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, ossia quando il giudice rileva che la causa è improcedibile perché doveva essere esperita la procedura di mediazione, o quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5-*quater* e demanda le parti in mediazione.

In tali casi, proprio in considerazione della pendenza di un giudizio che attende la definizione della mediazione per riprendere il suo corso in caso di esito negativo, o per la sua conclusione a seguito di



conciliazione, appare necessario mantenere precisi limiti temporali entro i quali le parti sono tenute a concludere il procedimento di mediazione.

Si pone in evidenza, in proposito, che l'articolo 7 del decreto legislativo stabilisce che la durata del procedimento di mediazione non è computabile ai fini del calcolo della durata massima del processo, ai fini dell'art. 2, legge 24 marzo 2001, n.89 (c.d. Legge Pinto).

Tale disposizione, tuttavia, non esime l'amministrazione della giustizia dal considerare come pendenze, a fini statistici rilevanti anche per il computo dell'arretrato, i procedimenti in relazione ai quali, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2 o dall'articolo 5-*quater*, del decreto legislativo, è stato avviato un procedimento di mediazione, nel corso durante il quale il procedimento giurisdizionale, pur pendente, è temporaneamente improcedibile. Non si ritiene quindi coerente con i principi di celerità e concentrazione del procedimento consentire alle parti, in tali particolari ipotesi, di protrarre indirettamente la durata, mediante plurimi rinvii della mediazione.

Il comma, dunque, attua il già illustrato principio di mettere le parti in condizione di avere un maggiore spazio temporale per raggiungere un accordo in mediazione, e anche in questo caso aumenta la durata minima da tre a sei mesi. Nella diversa logica, invece, di mantenere un giusto equilibrio tra lo spazio conciliativo e la durata del procedimento e il rispetto dei tassi di smaltimento, si prevede che tale termine possa essere prorogato solo una volta e per non più di tre mesi, e quindi con obbligo di rispettare il tetto massimo di nove mesi, allo scadere dei quali il procedimento giurisdizionale deve proseguire se non è raggiunto l'accordo di conciliazione.

Il comma 3 riproduce la norma, contenuta anche nel testo previgente, che prescrive che il procedimento di mediazione non è soggetto alla sospensione feriale, e fissa la decorrenza del termine di durata riproducendo la disposizione vigente, che indica quale *dies a quo* la data di deposito della domanda di mediazione mentre, per i casi disciplinati dal comma 2, ossia quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o domanda le parti in mediazione ai sensi dell'articolo 5-*quater*, ne fissa la decorrenza dalla data di deposito dell'ordinanza con cui il giudice adotta i relativi provvedimenti. Viene così eliminato il refuso, presente nel testo del vigente comma 2, dell'articolo 6, che fa decorrere il termine di durata della mediazione dalla "scadenza del termine assegnato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione".

In realtà nessuna disposizione del decreto legislativo successivo alla riforma prevede tale adempimento, come risulta testualmente dall'articolo 5, comma 2, a mente del quale quando il giudice, nei casi di mediazione obbligatoria, rileva l'improcedibilità della domanda introduttiva del giudizio, "fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6". L'articolo 5-*quater* comma 1, contiene la medesima disposizione in caso di mediazione demandata.

E' pertanto necessario fissare il preciso momento di decorrenza del termine di cui si discute, individuato nella data di deposito dell'ordinanza con cui il giudice rileva l'improcedibilità, o domanda le parti in mediazione e così allineando il testo del comma 3 dell'articolo 6, rispettivamente, all'articolo 5, comma 2 e all'articolo 5-*quater* comma 1.

Il comma 4 disciplina le modalità con cui le parti, quando è necessario, danno prova dell'accordo di proroga della mediazione e della pendenza del relativo termine. Si ripropone il principio, già affermato nel testo vigente, secondo cui tale accordo deve risultare da atto scritto, da allegare al verbale di mediazione o, in alternativa, risultare dal verbale redatto dal mediatore. Nei casi oggetto del comma 2 le parti comunicano al giudice l'eventuale accordo sulla proroga del termine, con la produzione in giudizio di uno dei due documenti sopra indicati, ossia l'accordo scritto o il verbale redatto dal mediatore dal quale esso risulta.



Il nuovo testo dell'articolo 6, in quanto reca disposizioni procedurali, trova applicazione anche alle mediazioni in corso i cui termini di durata minima, anche prorogata, non sono scaduti alla data di entrata in vigore del decreto. Il regime transitorio è oggetto di specifica disposizione, contenuta nell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto.

La lettera f):

reca modifiche all'articolo 8 "Procedimento"

Si propone di inserire il comma 4-bis, al fine di disciplinare le modalità con cui deve essere rilasciata la delega della parte che intende farsi sostituire da un delegato a un incontro di mediazione.

La necessità di tale intervento deriva dal testo del vigente comma 4, che consente alle parti, in presenza di giustificati motivi, di partecipare a un incontro di mediazione avvalendosi di un delegato, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. La norma prevede inoltre che il mediatore, quando lo ritiene necessario, può chiedere alle parti che partecipano all'incontro di dichiarare i poteri di rappresentanza di cui sono muniti, dandone atto a verbale. Tale disposizione è stata introdotta in attuazione dello specifico principio di delega previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge n.206 del 2021.

La questione dei requisiti di forma e del contenuto che deve avere l'atto con cui una parte delega un altro soggetto a partecipare a un incontro di mediazione, e della necessità che la firma del delegante debba essere o meno autenticata, è stata affrontata dalla giurisprudenza anche prima della riforma allorché, pur in assenza di una norma esplicita, si era posto il problema della possibilità per la parte di avvalersi di un delegato per tali incontri e, in tale ipotesi, si era posto il problema di quali fossero i requisiti di forma della delega a tal fine conferita.

La Corte di Cassazione, con sentenza n.8473/2019, dopo aver ritenuto, in via interpretativa, che già sulla base del testo vigente prima della riforma del 2022, le parti erano legittimate a farsi rappresentare da un delegato per partecipare a un incontro di mediazione, aveva escluso che l'avvocato che assiste la parte in mediazione potesse esercitare poteri di autentica della firma dell'atto di delega, in quanto ciò esorbitava dagli ordinari poteri di certificazione e autentica attribuiti all'avvocato esclusivamente ai fini della procura alle liti.

Tale decisione, alla luce del nuovo testo dell'articolo 8, nella prima fase applicativa ha condotto a diversi orientamenti interpretativi dei giudici di merito in ordine ai requisiti di forma della delega e del modo con cui la firma deve eventualmente essere autenticata.

Indubbiamente il comma 4, in quanto pone a carico del delegato l'onere di dimostrare al mediatore, quando ne faccia richiesta, i poteri rappresentativi di cui è munito, postula che la relativa delega debba avere forma scritta, anche al fine di consentire al mediatore di darne atto e lasciarne debita traccia nel fascicolo del procedimento.

Si ritiene pertanto necessario completare l'attuazione del ricordato principio di delega, anche allo scopo di non esporre le parti a incertezze interpretative sulla base delle quali, se il giudice ritiene non idonea la delega per difetto di forma, ritiene non esperito il primo incontro e, nei casi obbligatori, non soddisfatta la condizione di procedibilità. Allo stesso tempo, la fissazione di regole chiare di forma previene orientamenti che fissano requisiti eccessivamente elevati e onerosi per le parti, avuto riguardo all'oggetto e al valore della controversia portata in mediazione, per coloro che intendono avvalersi di un delegato per partecipare all'incontro.



Il comma 4-*bis*, pertanto, prevede, quale regola generale, in un'ottica, alla quale i criteri di delega sono ispirati, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, che la delega per gli incontri di mediazione sia conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata, contenente gli estremi di un documento di identità del delegante. Tale previsione è coerente, inoltre, con il comma 4 che prevede che il delegato deve essere munito di tutti i poteri necessari anche a concludere l'accordo eventualmente raggiunto nel corso dell'incontro.

Si prevede inoltre che la parte, nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, quando deve essere sottoscritto un accordo con cui si concludono contratti o si compiono atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile (atti soggetti a trascrizione) la delega, sulla base della valutazione operata dal delegante stesso avuto riguardo alle circostanze concrete, deve essere conferita con firma autenticata da pubblico ufficiale che sia a ciò autorizzato.

La norma prevede infine pone a carico del delegato la presentazione e il deposito della delega a lui conferita al mediatore, unitamente a una copia non autenticata del proprio documento di identità, per consentirne l'acquisizione agli atti della procedura.

La lettera g):

reca la sostituzione del testo dell'articolo 8-*bis* "Mediazione in modalità telematica"

L'articolo 8-*bis* è stato introdotto in sede di riforma, in attuazione del principio previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge delega, al fine di prevedere che la procedura di mediazione possa svolgersi, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri di mediazione possano svolgersi con collegamenti da remoto.

Il vigente articolo 8-*bis*, dunque, ai commi 1, 2, 4 e 5 prevede che gli organismi si dotino degli strumenti necessari per la completa digitalizzazione degli atti della procedura di mediazione, e per la formazione degli atti del procedimento in modalità digitale. Le specifiche tecniche di riferimento sono state individuate con richiamo al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Il comma 2 del vigente articolo è dedicato alla disciplina degli incontri di mediazione che si svolgono mediante sistemi di collegamento audiovisivo a distanza.

La norma ha generato, fin dalla sua entrata in vigore, problemi applicativi e interpretativi.

In particolare non è risultata non sufficientemente chiara la distinzione, e la non necessaria coincidenza, tra la mediazione "telematica", ossia i cui atti sono interamente digitalizzati, e la possibilità di partecipare agli incontri di mediazione (sia essa interamente digitalizzata, sia essa svolta con modalità analogiche) avvalendosi di sistemi di videoconferenza da remoto. Gli operatori si sono quindi interrogati sulla necessaria applicabilità degli incontri da remoto alla sola mediazione "telematica" o sulla applicabilità generale di tale disposizione.

E' inoltre risultata eccessivamente e specifica, anche alla luce del principio di deformalizzazione della procedura di mediazione, sancito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo, la previsione, contenuta nel comma 1 del vigente articolo 8-*bis*, che richiede che "ciascun atto del procedimento" debba essere formato e sottoscritto nel rispetto del CAD.

Infatti risulta pacifico nella prassi ampiamente consolidata degli organismi, proprio in forza del ricordato principio di informalità della procedura, che non tutti gli atti della mediazione, per essere regolarmente formati, devono essere sottoscritti da tutti i partecipanti.



L'applicazione pratica del comma 1 ha dunque comportato un notevole e ingiustificato aggravio per le parti e gli organismi che si sono avvalsi della procedura telematica, anche perché la sottoscrizione di ciascun atto del procedimento implica o che ciascuna parte disponga di propria firma digitale o che tale strumento sia messo a disposizione dall'organismo, che anticipa le relative spese. A ciò si deve aggiungere il tempo tecnico necessario affinché tutte le parti appongano, una dopo l'altra, la propria firma digitale e l'atto possa essere restituito al mediatore perché ne curi la firma e il deposito.

Inoltre il comma 3 del vigente articolo 8-*bis*, nella parte in cui richiede, a conclusione del procedimento, la formazione di un "unico documento informatico, in formato nativo digitale" pone concreti e insormontabili problemi applicativi, tutte le volte che il documento conclusivo è composto non solo dal verbale "nativo digitale" ma anche da svariati allegati (quali lo stesso accordo e i relativi documenti) che non necessariamente sono "nativi digitali" ma che possono essere facilmente digitalizzati.

Alla luce di tutte queste criticità, puntualmente segnalate da moltissimi operatori, si ritiene necessario correggere l'intervento normativo per ricondurlo pienamente al principio di delega e, a tal fine, distinguere in modo chiaro la disciplina della mediazione "telematica", i cui atti sono completamente digitalizzati, dalla disciplina delle modalità di partecipazione agli incontri con collegamento da remoto. In tal modo risulta possibile chiarire anche che tale modalità di partecipazione agli incontri è un'opzione che le parti possono esercitare sia nel caso abbiano concordemente optato per la mediazione "telematica", sia nel caso abbiano scelto di procedere con modalità "analogiche". La richiesta di avvalersi della possibilità di partecipare da remoto a uno o più incontri può tuttavia influire, in caso di mediazione analogica, sulle modalità di apposizione della firma, come di seguito meglio illustrato.

Per le ragioni esposte, si propone di attuare l'intervento correttivo con la sostituzione dell'attuale testo dell'articolo 8-*bis*, che viene semplificato e dedicato esclusivamente alla mediazione telematica, e con l'introduzione dell'articolo 8-*ter*, dedicato alla sola disciplina della partecipazione agli incontri di mediazione da remoto, con gli appositi sistemi di collegamento audiovisivo, e delle regole cui le parti devono attenersi per sottoscrivere l'accordo che dovesse essere raggiunto in tali incontri.

Il nuovo testo dell'articolo 8-*bis* previsto dallo schema di decreto consta di quattro commi, che riprendono nella sostanza i commi 1, 3, 4 e 5 del testo vigente, mentre il comma 2 del vigente articolo 8-*bis*, in quanto dedicato alla partecipazione da remoto agli incontri di mediazione viene meglio collocato nell'articolo 8-*ter*, di nuova introduzione, dedicato alla disciplina degli incontri da remoto.

Il comma 1 riformula, con le necessarie razionalizzazioni e semplificazioni, il vigente comma 1, al fine di chiarire che la scelta della mediazione in forma telematica deve essere oggetto di accordo di tutte le parti. Tale condizione era contenuta nel ricordato principio di cui all'art. 1, comma 4, lettera p) della legge delega, ma non è resa in modo sufficientemente esplicito nel vigente comma 1.

La riformulazione consente inoltre di operare un pieno allineamento del testo della norma primaria con l'articolo 22, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale, avente natura regolamentare, 24 ottobre 2023, n.150 adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo.

Il comma precisa inoltre che, quando le parti si sono accordate per lo svolgimento della mediazione con modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità quanto prescrive il codice dell'amministrazione digitale, e alle stesse previsioni del decreto legislativo.



Viene quindi eliminato l'obbligo, previsto dal testo vigente, di formare e sottoscrivere digitalmente ciascun atto del procedimento, in modo da chiarire, con la nuova formulazione, che la norma primaria non amplia i casi di firma obbligatoria del verbale di mediazione, che restano gli stessi sia che la procedura si svolga in modalità "analogica" che in modalità telematica.

Il comma 2 riprende, semplificandola e razionalizzandola, la disciplina attualmente contenuta nei commi 3 e 4 del vigente articolo 8-bis, relativa alla procedimentalizzazione della fase relativa alla formazione del documento digitale conclusivo della procedura, alla acquisizione delle firme delle parti e dei soggetti che vi sono tenuti e, infine, alla sottoscrizione del mediatore, cui segue il deposito e la successiva comunicazione agli avvocati, quando nominati. Il riferimento all'obbligo di firma ai "soggetti che vi sono tenuti" è necessario per garantire al mediatore la giusta flessibilità e autonomia nella individuazione in concreto dei soggetti che devono firmare tale atto conclusivo, che potrebbero non essere limitati alle sole parti della controversia in senso stretto. A mero titolo di esempio, a seconda delle circostanze del caso concreto, il mediatore potrebbe dover acquisire le firme di coloro che partecipano al procedimento pur non essendone parti, quali i mediatori in tirocinio (la cui partecipazione agli incontri di mediazione, nel contesto del percorso formativo, è espressamente prevista dall'articolo 23, comma 4 del regolamento n.150 del 2023) e che potrebbero essere tenuti a firmare il relativo verbale anche a suggello della specifica assunzione dell'obbligo di riservatezza, discendente dall'articolo 9 del decreto legislativo.

Il comma 3 chiarisce che il mediatore, ricevuto il documento formato ai sensi del comma 1, è tenuto a verificare, in primo luogo, che tutti i soggetti che vi sono tenuti abbiano apposto la propria firma digitale e, in secondo luogo, che ciascuna firma sia tecnicamente integra. Solo all'esito di questa verifica il mediatore apporrà la propria firma, così perfezionando la formazione del documento conclusivo che, a questo punto, sarà depositato a cura del medesimo mediatore il quale, a tal fine, si avvarrà del sistema informatico di cui l'organismo si è dotato. Il deposito viene effettuato presso la segreteria dell'organismo che ne cura i successivi adempimenti, a cominciare dalla comunicazione mediante invio alle parti e agli avvocati che le assistono, se nominati. L'importanza di una chiara procedimentalizzazione di queste fasi, ivi compresa l'individuazione dei soggetti tenuti a curare i rispettivi adempimenti, ha un impatto positivo in termini di chiarezza nella complessiva gestione della procedura telematica, tanto più necessario in considerazione degli effetti giuridici che scaturiscono dal deposito del verbale conclusivo, sia quando esso è negativo, sia quando da esso risulta il raggiungimento di un accordo di conciliazione.

Il comma 4 riprende, senza modifiche, il testo del vigente comma 5 dell'articolo 8-bis, avente ad oggetto gli oneri di conservazione e di esibizione del verbale e degli atti del procedimento, a carico dell'organismo, con rinvio alla pertinente norma del codice dell'amministrazione digitale.

La lettera h):

reca l'introduzione del nuovo articolo 8-ter (Incontri di mediazione con modalità audiovisive a distanza).

La norma, di nuova introduzione, consta di cinque commi e intende disciplinare in modo separato e autonomo lo svolgimento degli incontri di mediazione da remoto, distinguendo, per le ragioni precedentemente esposte, tale ambito da quello regolato dall'articolo 8-bis.

Il comma 1 fissa il principio secondo cui ciascuna parte può sempre chiedere all'organismo di partecipare agli incontri di mediazione avvalendosi di sistemi di collegamento audiovisivo a distanza. Tale disposizione è coerente con il ricordato principio di cui all'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge delega che prevede che gli incontri possano svolgersi da remoto, senza che a tal fine sia richiesto



l'accordo di tutte le parti della procedura e trova ulteriore riscontro normativo esplicito nell'articolo 22, comma 1, lettera b), del regolamento n.150 del 2023. La possibilità per ciascuna parte di partecipare da remoto alla mediazione a semplice richiesta, con norma che chiarisce che tale opzione non impone, nei fatti la digitalizzazione dell'intera procedura, rappresenta dunque un importantissimo strumento che favorisce in termini effettivi la partecipazione personale alla mediazione e costituisce, pertanto, anche attuazione del principio contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge delega finalizzato all'adozione di disposizioni volte a favorire "la partecipazione personale delle parti" alla mediazione.

Il comma 2 riproduce integralmente il comma 2 del vigente articolo 8-*bis*, e ha lo scopo di indicare gli standard di funzionalità che sistemi di videoconferenza devono assicurare per l'effettiva e piena partecipazione all'incontro da parte della persona collegata da remoto.

Il comma 3 costituisce una innovazione rispetto al testo del vigente articolo 8-*bis*, in quanto stabilisce le regole generali cui le parti devono attenersi nel caso in cui sia necessario firmare un atto formato durante un incontro che si svolge con una o più parti collegate da remoto. Come è noto, l'articolo 83, comma 20-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (cosiddetto d.l. Cura Italia, convertito, con modificazioni, alla legge 24 aprile 2020, n.27) in epoca pandemica aveva per la prima volta previsto e regolato la partecipazione a distanza agli incontri di mediazione. In considerazione della impossibilità, nel contesto emergenziale, per le parti, i loro avvocati e i mediatori, di spostarsi dalla propria abitazione o studio professionale e riunirsi in presenza per gli incontri e per i relativi adempimenti, quali la firma dell'accordo, la norma in questione prevedeva, per quanto qui di interesse, la possibilità per le parti di sottoscrivere analogicamente il verbale e l'accordo di conciliazione (ricevuti con modalità telematiche), avvalendosi della certificazione di autografia del proprio avvocato. Tale disposizione, della quale si prevede l'abrogazione dello schema di decreto non si ritiene possa essere ripresa e inserita nell'articolo in commento, per plurime ragioni.

Infatti, tranne quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, le parti non hanno l'obbligo di partecipare alla mediazione con l'assistenza di un avvocato (ad eccezione e nei limiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo per quanto concerne la possibilità di conferire all'accordo di conciliazione la natura di titolo esecutivo) e quindi l'eventuale mantenimento della disposizione emergenziale finirebbe per obbligare le parti che vogliono partecipare alla mediazione collegandosi da remoto, a munirsi di un difensore anche nei casi di mediazione non obbligatoria.

Inoltre, il citato comma 20-*bis*, dell'articolo 83 del d.l. n.18 del 2020 consente alla parte collegata da remoto di apporre la propria firma su una copia analogica del documento da firmare, trasmessa con posta elettronica dal mediatore e estratta dal mezzo con cui è stata trasmessa (ad esempio una PEC o un allegato a una e-mail). In tal modo la norma emergenziale ha consentito l'apposizione della firma analogica, benché autenticata dal difensore, su un documento che è la copia analogica di un originale digitale che, dopo la firma, dovrebbe essere "scannerizzato" (ossia nuovamente trasformato in digitale ma firmato non in modalità digitali dall'interessato) e nuovamente inviato al mediatore per la prosecuzione della raccolta delle firme. Tali modalità, giustificabili senz'altro in epoca pandemica, in quanto regolano in modo assolutamente eccezionale l'apposizione di una firma analogica sulla copia analogica di un documento digitale, destinato a una successiva "digitalizzazione", non sono più giustificabili in un contesto in cui non sussiste alcun impedimento alla possibilità di movimento delle parti. La loro applicazione, al contrario, renderebbe molto alto il rischio di serie contestazioni, non solo sulla attuale giustificabilità del mantenimento del descritto sistema eccezionale, ma anche in



ordine alla conformità all'originale del documento firmato, compromettendo la stabilità dell'accordo raggiunto.

Per tutte queste ragioni si ritiene necessario, in sede di correttivo, completare l'autonoma disciplina della partecipazione a distanza, di una o più parti, agli incontri di mediazione con la previsione di una chiara indicazione delle regole per la corretta apposizione della firma, ogni qualvolta nel corso di questo tipo di incontri le parti sono chiamate ad apporre una firma su un atto formano in tale contesto.

Al fine di razionalizzare, semplificare e favorire l'apposizione delle firme nel corso di incontri a distanza, si prevede, in via generale e salva la possibilità di deroga nel caso previsto dal comma 4, che gli atti formati in tali occasioni devono essere firmati digitalmente da tutti i soggetti che vi sono tenuti. Tale soluzione non pone alcun problema pratico nel caso in cui l'incontro si inserisca in una procedura di mediazione che per volontà delle parti si svolge con modalità interamente digitalizzate, ai sensi dell'articolo 8-bis in quanto in tal caso, per definizione, le parti devono essere munite di propria firma digitale. Quando invece l'incontro si svolge tra parti che non hanno optato per la mediazione digitalizzata, non vi sono ostacoli tecnici all'adozione di tale soluzione, anche per la parte che sia sprovvista di propria firma digitale. Infatti l'organismo di mediazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere p) e q), del regolamento n.150 del 2023, nel rispetto dei requisiti di efficienza, è tenuto non solo a dotarsi di sistemi idonei alla gestione della mediazione telematica, ma anche a dotarsi di sistemi che consentono di svolgere gli incontri da remoto. Inoltre, in base all'articolo 28, comma 3, del regolamento citato, ha titolo per farsi rimborsare gli eventuali esborsi costituiti dall'aver messo a disposizione della parte che ne è sprovvista, di un sistema di firma digitale.

Il comma 4, allo scopo di consentire alle parti che non hanno optato per lo svolgimento della mediazione con modalità interamente digitalizzate, di apporre la firma con modalità analogica, così preservando la loro scelta di fondo, consente alle stesse di derogare al comma 3 e accordarsi per firmare con modalità analogica il documento formato durante l'incontro al quale una o più parti hanno partecipato da remoto. La deroga al comma 3 è dunque possibile solo con il consenso di tutte le parti e solo nel caso in cui le stesse parti non avessero, ab origine, optato per la modalità telematica ai sensi dell'articolo 8-bis.

Il comma 5 stabilisce in modo esplicito che le parti sono tenute a cooperare in buona fede e lealmente alla tempestiva firma degli accordi che sono raggiunti nel corso di un incontro al quale prendono parte mediante collegamento audiovisivo a distanza. Infatti quando le parti si accordano nel senso previsto dal comma 4 esse si impegnano anche a recarsi davanti al mediatore per apporre la firma analogica e per questo si ritiene opportuno fare richiamo al generale principio di leale collaborazione e secondo regole di buona fede, sancito in generale per le parti della mediazione e per gli avvocati che le assistono, dal comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo, al fine di richiamare tale fondamentale principio anche nella fase attuativa delle intese raggiunte in ordine alle modalità di acquisizione della firma, allo scopo di giungere celermente alla formalizzazione dell'accordo davanti al mediatore. Naturalmente il rispetto di tale specifico principio di cooperazione mantiene la propria efficacia anche nel caso in cui le parti restino vincolate dalla regola generale prevista dal comma 3, e debbano adoperarsi, in tal caso, alla tempestiva firma digitale di propria competenza.

La lettera i):

reca modifiche all'articolo 11 "Conclusione del procedimento"

Si tratta di interventi correttivi di coordinamento che hanno ad oggetto il comma 4, l'introduzione del comma 4-bis, la sostituzione del comma 5 e una modifica al comma 6.



Il testo del vigente articolo 11 è stato adottato in attuazione del principio contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettere e) e m), della legge delega.

Il comma 4 vigente prevede la procedimentalizzazione della fase finale della procedura, nella quale il mediatore redige il verbale conclusivo al quale deve essere allegato, quando raggiunto, l'accordo di conciliazione. Si ritiene opportuno modificare il comma per inserire un richiamo all'articolo 8-bis, allo scopo di chiarire che la disciplina di questa fase, quando la mediazione è interamente digitalizzata, è contenuta nella disposizione speciale.

Il comma 4-bis viene introdotto allo scopo di reintrodurre, nel decreto legislativo, la disposizione che prima della riforma era collocata nel comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo.

Tale disposizione, in sede di attuazione della delega, è stata in parte collocata nel comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo, per dare continuità alla norma che prevede che la presentazione e comunicazione della domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi della domanda giudiziale e, quanto alla decadenza, la impedisce per una sola volta.

La restante parte della disposizione contenuta nel comma 5, aveva lo scopo di individuare con certezza il momento in cui tali effetti vengono meno al momento della conclusione della mediazione.

Per mero errore essa non è stata ricollocata nel decreto legislativo che è pertanto attualmente privo di tale parte della disciplina degli effetti della conclusione della mediazione, anche nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo.

Si propone quindi di reintrodurre tale indispensabile previsione, collocandola nell'articolo 11, che disciplina la conclusione del procedimento, così ripristinando non solo l'originaria completezza della disciplina, ma anche l'indispensabile simmetria di regolamentazione con quanto si prevede, sostanzialmente nei medesimi termini, per la procedura di negoziazione assistita, all'articolo 8, d.l. n.132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162).

Si prevede di sostituire il comma 5 al fine di adattarne il testo alla mutata realtà tecnologica, e prevedere che solo il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo conclusivo devono essere redatti in tanti originali quante sono le parti della procedura, oltre a un originale destinato a essere depositato presso l'organismo di mediazione.

Si prevede di modificare il comma 6 al fine di chiarire, secondo il medesimo criterio esplicitato in relazione alle modifiche apportate all'articolo 5-ter, quanto alla distinzione tra accordo e verbale, quali documenti separati.

La lettera l):

reca modifiche all'articolo 11-bis (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche)

L'articolo è stato introdotto in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera n) della legge delega.

Viene corretto un refuso riguardante l'errata citazione, ad opera del testo vigente, dell'articolo 1 "comma 01.bis", invece che "comma 1.1." della legge 14 gennaio 1994, n.20.

La lettera m):

reca modifiche all'articolo 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione)



Si prevede di modificare il comma 1, di sostituire il comma 1-bis e di inserire il comma 1-ter.

Si prevede di modificare il comma 1, terzo periodo, allo scopo di correggere un errore di formulazione, mediante l'inserimento del riferimento al comma stesso, con soppressione della locuzione che, invece, opera il richiamo al "periodo precedente".

Si prevede, inoltre, di aggiungere, dopo il terzo periodo, il quarto periodo, al fine di prevedere che l'avvocato, che trasmette all'Ufficiale giudiziario l'accordo a fini esecutivi, possa dichiararne, quando necessario, la conformità all'originale, esercitando i relativi poteri previsti dagli articoli 196 *decies* e 196 *undecies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Tale intervento è opportuno in un'ottica evolutiva di digitalizzazione di ogni fase procedurale, anche stragiudiziale e di raccordo con eventuali fasi giudiziali o esecutive, compresa quella relativa alle comunicazioni tra gli avvocati che assistono una parte in una procedura di mediazione e l'Ufficiale giudiziario, quando è necessario mettere in esecuzione l'accordo conciliativo.

Si prevede, inoltre la sostituzione del comma 1-bis.

Il comma vigente infatti prevede, al primo periodo, che quando non ricorrono le condizioni, fissate dal comma 1, che consentono di attribuire all'accordo di mediazione l'efficacia di titolo esecutivo, la parte che ne ha interesse è tenuta a chiederne l'omologazione al presidente del tribunale. Al secondo periodo si prevede che nelle controversie di cui all'articolo 2, della direttiva 2008/52/CE il "verbale" è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

La norma, quindi, non individua, in via generale, il tribunale territorialmente competente per l'omologazione, limitandosi, invece, a individuare il tribunale territorialmente competente per la sola ipotesi in cui debba essere omologato l'accordo raggiunto nel contesto di una lite transfrontaliera ai sensi della direttiva 2008/52 e per il solo caso in cui detto accordo debba essere eseguito in Italia.

In via di prassi la competenza territoriale per l'omologa viene attribuita al tribunale del luogo in cui ha sede l'organismo di mediazione davanti al quale l'accordo è stato raggiunto.

Il secondo periodo del vigente comma 1-*bis*, contiene una regolamentazione solo parziale, in quanto, da un lato, si limita a individuare un criterio di collegamento potenzialmente idoneo a radicare la competenza territoriale presso più uffici giudiziari (quando, ad esempio, l'accordo debba avere esecuzione in luoghi diversi, in quanto gli immobili interessati sono situati in luoghi che non appartengono allo stesso circondario di tribunale) e, dall'altro, omette di individuare il tribunale territorialmente competente quando l'esecuzione debba avvenire fuori dal territorio italiano.

Per tutte queste ragioni appare opportuno intervenire in sede di correttivo completando la scelta, operata in sede di attuazione della delega, di distinguere chiaramente, con collocazione in commi distinti, l'ipotesi in cui l'accordo non deve essere omologato (oggetto del comma 1) dai casi in cui, non sussistendo le condizioni del comma 1, l'accordo deve essere invece omologato cogliendo l'occasione per individuare, in via generale, il criterio di collegamento territoriale per individuare l'ufficio giudiziario competente per l'omologa.

Appare infine opportuno collocare nel comma 1-*ter* di nuova introduzione, la disciplina dell'omologa degli accordi raggiunti in un contesto di controversia transfrontaliera al fine di chiarire che si tratta di accordi soggetti di per sé ad omologa, in quanto idonei ad essere messi in esecuzione fuori dal territorio italiano. Nell'occasione viene razionalizzata e semplificata l'individuazione del tribunale territorialmente competente, prevedendo l'applicazione, anche in questa ipotesi, del medesimo



criterio contenuto nel comma 1-*bis*, e superando in tal modo la vigente disposizione, potenzialmente idonea ad attribuire a più tribunale la competenza territoriale per l'omologa del medesimo accordo.

La lettera n):

reca modifiche all'articolo 12-*bis* (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento).

L'articolo è stato adottato in attuazione del principio contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera e) della legge delega.

L'intervento correttivo è limitato al comma 3 ed ha lo scopo di chiarire che il giudice, nei casi di cui al comma 2 (ossia quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), oltre alla condanna al pagamento della somma prevista dal comma citato, su richiesta dell'altra parte, può condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione, al pagamento di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore nel massimo alle spese di giudizio che la parte non soccombente ha maturato dopo la conclusione del procedimento di mediazione. La vigente formulazione contiene una locuzione eccessivamente generica: "la parte che non ha partecipato alla mediazione" che potrebbe essere interpretata come idonea a giustificare la condanna della parte soccombente anche nel caso in cui quest'ultima non si sia sottratta alla partecipazione al primo incontro di mediazione, ma abbia eventualmente omissso di partecipare a incontri successivi. Scopo della norma è invece sanzionare, alle condizioni ivi previste, la condotta della parte che, risultata soccombente in giudizio, rispetto alla medesima controversia si sia rifiutata di partecipare al primo incontro di mediazione, così impedendo la stessa possibilità di avviare il confronto sulla situazione controversa.

L'intero capo II-*bis* del decreto legislativo n.28 del 2010, recante disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale, è stato introdotto in attuazione del principio contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge delega, e comprende gli articoli da 15-*bis* a 15-*undecies*.

In sede di correttivo è necessario intervenire per eliminare alcuni refusi e per il corretto e pieno allineamento del regime del patrocinio a spese dello Stato nella mediazione alle pertinenti disposizioni del DPR 30 maggio 2002, n.115, recante Testo unico in materia di spese di giustizia. In fase applicativa, del resto, sono emerse alcune lacune della disciplina che si propone di colmare anche al fine di prevenire orientamenti interpretativi che possono dare luogo a irragionevoli disparità di trattamento per situazioni simili.

La lettera o):

reca modifiche all'articolo 15-*bis* (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

Le modifiche hanno ad oggetto il comma 1 al fine di chiarire che, come prevede l'articolo 119 del TUSG, anche in materia di mediazione il patrocinio a spese dello Stato è assicurato al cittadino italiano non abbiente e al cittadino straniero che sin trova nella medesima condizione, purché regolarmente soggiornante al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della controversia, all'apolide ed è anche assicurato a determinate categorie di persone giuridiche.

In assenza dell'intervento correttivo la disposizione rischia di risultare più ampia di quanto di prevede per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie giudiziali civili, per il cittadino italiano e per il cittadino straniero, e irragionevolmente più restrittiva con riferimento ad alcune specifiche categorie di persone giuridiche.



La lettera p):

reca modifiche all'articolo 15-quinquies (Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato)

Si propone di introdurre i commi 1-*bis*, 2-*bis* e 3-*ter* e di modificare il comma 3.

Il comma 1-*bis* viene introdotto al fine di prevedere, in linea con l'articolo 79, comma 3, TUSG che il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere all'ammissione anticipata possa chiedere all'interessato, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione che si ritiene necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato;

Il comma 2-*bis* stabilisce che il consiglio dell'ordine che accoglie l'istanza di ammissione anticipata è tenuto a trasmetterla all'ufficio finanziario competente, per le verifiche previste dall'articolo 127, comma 2, TUSG. Si ritiene necessario integrare l'articolo con il comma in commento, al fine di chiarire che anche nella fase di ammissione anticipata al patrocinio per le procedure di mediazione, la documentazione relativa all'istanza di ammissione anticipata al patrocinio dello Stato debba essere messa a disposizione delle autorità competenti a verificare l'esattezza delle dichiarazioni, indicazioni e allegazioni della parte.

Il comma 3 viene modificato al fine di sopprimere la disposizione che prescrive alla parte ammessa al patrocinio di scegliere il proprio avvocato esclusivamente negli appositi elenchi istituiti presso il COA del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione. Tale disposizione deve essere in tal modo corretta in quanto sembra voler introdurre una non consentita limitazione della libertà di scelta delle parti e degli stessi avvocati per quanto riguarda la loro libertà di esercitare la professione senza irragionevoli limitazioni territoriali, come si evince dal principio ricavabile dalla lettura combinata dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 TUSG.

Il comma 3-*bis* completa l'intervento normativo in quanto prevede, allineando il testo con quanto prevede l'articolo 82, comma 2, TUSG, che, se l'avvocato nominato dalla parte ammessa al beneficio è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, al professionista non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

La lettera q):

reca modifiche all'articolo 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)

Le ragioni delle proposte di correttivo dell'articolo 15-*quinquies* sono le stesse esposte in relazione all'articolo 15-*bis*.

Lo schema di decreto propone di modificare il solo comma 4 al fine di attribuire al Ministero gli stessi poteri di verifica riconosciuti al COA dall'articolo 15-*quinquies* comma 1-*bis*, come sopra illustrato.

Anche questo intervento ha lo scopo di allineare la disciplina all'articolo 79, comma 3, TUSG che attribuisce tale potere anche al giudice.

Nel sistema del patrocinio a spese dello Stato in caso di accordo raggiunto in sede stragiudiziale si deve considerare che la fase di liquidazione degli importi spettanti all'avvocato che ha assistito la parte non abbiente, non sono contemplati interventi giurisdizionali neppure nella fase di ammissione definitiva e liquidazione, essendo stata, invece, disciplinata ma una procedura speciale centralizzata presso il Ministero della giustizia dopo che vi è stata l'ammissione anticipata e la verifica della parcella ad opera del COA.



Per questa ragione l'allineamento della disciplina al citato articolo del TUSG impone, in questo caso, l'attribuzione dei poteri di eventuale verifica al Ministero della giustizia.

La lettera r):

reca modifiche all'articolo 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori)

L'articolo è stato adottato in attuazione del principio contemplato nell'articolo 1, comma 4, lettera m), della legge delega e prevede l'innalzamento degli *standard* di qualità per l'accreditamento degli enti pubblici o privati quali organismi di mediazione ovvero il mantenimento della loro iscrizione nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, declinati secondo gli indicatori di serietà ed efficienza.

In sede di prima attuazione, il principio di delega è stato inteso nel senso di richiedere, ai fini dell'abilitazione a costituire un organismo di mediazione, quale requisito di serietà, indistintamente esigibile per gli enti pubblici e per gli enti privati, la previsione di un oggetto sociale, o scopo associativo, esclusivo e dunque l'obbligo legale di svolgere in via esclusiva l'attività di erogazione di servizi di mediazione, conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie e di quelle ulteriori attività con esse compatibili secondo la previsione legale, ossia l'attività di formazione nei medesimi ambiti.

L'intervento correttivo propone di rimodulare le condizioni per dimostrare il possesso del sopra descritto requisito di serietà, in quanto la norma attualmente vigente non considera la fondamentale diversità tra enti pubblici ed enti privati, in quanto per i primi è la stessa legge che li istituisce a individuarne l'oggetto sociale.

Poiché dunque un ente pubblico non gode di effettiva autonomia nella individuazione del proprio oggetto sociale la vigente previsione, se non modificata, rischia di imporre agli enti pubblici un comportamento nella sostanza inesigibile, nella fase di autorizzazione all'esercizio dell'attività come organismo di mediazione.

La proposta oggetto di correttivo propone una riformulazione della norma che tiene conto della diversa base normativa e istituzionale degli enti pubblici rispetto a quelli privati.

Si prevede dunque di modificare il comma 1-bis, lettera b), allo scopo di limitare ai soli organismi costituiti da enti privati la disciplina del requisito di serietà consistente nella previsione dell'esclusività, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dell'erogazione dei servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti. La previsione risulta inoltre allineata al vigente testo dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento n. 150 del 2023.

Si prevede inoltre di aggiungere la lettera b-bis), al fine di prevedere, per i soli organismi costituiti da enti pubblici, a completamento della procedura di abilitazione di cui al comma 1, quale specifico requisito di serietà, la verifica e dichiarazione di compatibilità dell'oggetto sociale fissato dalla legge con lo svolgimento dei servizi di mediazione conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie di formazione nei medesimi ambiti. La descritta modifica, inoltre, è allineata al vigente articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento n. 150 del 2023.

Per quanto concerne il comma 2, sempre nell'ottica di dare piena attuazione al sopra ricordato principio di delega, si propone di prevedere che il registro degli organismi e di tutti gli elenchi di competenza del Ministero della giustizia, debbano essere tenuti e gestiti mediante propria piattaforma informatica.



Si pone in evidenza che apposita disposizione finale, contenuta nell'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto legislativo, prevede che entro un determinato termine dall'entrata in vigore del decreto contenente il correttivo il dipartimento del Ministero della giustizia per la transizione digitale, con apposito decreto direttoriale, individui le specifiche tecniche di tale indispensabile strumento di razionalizzazione dell'attività di gestione dei registri ed elenchi previsti dal medesimo articolo 16.

Si propone di apportare un'ulteriore modifica al comma 2 al fine di abrogarne l'ultimo e il penultimo periodo che contengono disposizioni transitorie ormai obsolete in quanto inserite nel 2010 al momento dell'adozione del decreto legislativo n.28 e finalizzate alla individuazione, appunto transitoria, di due decreti ministeriali (precisamente il 222 e il n.223 del 23 luglio 2004) che, in attesa dell'adozione del regolamento previsto dal medesimo comma 2, potessero applicarsi per la determinazione delle modalità di iscrizione e tenuta dei registri degli organismi di mediazione.

Tale periodo transitorio è ormai definitivamente superato a seguito dell'adozione, prima, del decreto ministeriale, avente natura regolamentare, 18 ottobre 2010, n.180, poi sostituito dal regolamento 24 ottobre 2023, n.150 che reca anche l'istituzione della sezione speciale del registro destinata all'iscrizione degli organismi ADR, ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo II-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, Codice del consumo.

La lettera s):

reca modifiche all'articolo 16-*bis* (Enti di formazione)

L'articolo è stato introdotto in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettere l) e n).

La ratio sottesa tali principi era finalizzata a rafforzare il requisito della terzietà dell'organismo di mediazione, deputato a erogare un servizio di giustizia complementare.

Si tratta quindi di un principio strettamente inerente l'attività degli organismi e non degli enti di formazione.

Il vigente comma 1, invece, riproduce, per gli enti di formazione, i requisiti abilitativi all'iscrizione nell'elenco degli enti che possono erogare servizi di formazione in tale settore, i medesimi requisiti di serietà ed efficienza richiesti per l'iscrizione degli organismi e definiti dall'articolo 16, commi 1-*bis* e 1-*ter*, integralmente richiamati.

Potrebbe risultare non coerente con sopra descritti limiti della delega il richiamo, per gli enti di formazione, del requisito di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, lettera b), nella misura in cui richiede l'esclusività dell'oggetto sociale, come richiesto per gli organismi di mediazione.

Si propone dunque di modificare il comma 1 con il richiamo, quale requisito abilitante all'iscrizione nel registro degli enti di formazione in materia di mediazione, della sola lettera a) del comma 1-*bis*, e del comma 1-*ter* e soppressione del richiamo alla lettera b) del comma 1-*bis* dell'articolo 16.

In concreto, quindi, l'ente di formazione che intende erogare esclusivamente servizi di formazione non è tenuto, in base alla nuova formulazione, a erogare solo servizi di formazione nel settore della mediazione e risoluzione alternativa delle controversie.

Qualora, invece, un organismo di mediazione intende fornire anche servizi di formazione, sarà tenuto, nei termini previsti dal comma 1, a rispettare il vincolo dell'oggetto sociale esclusivo rispetto al quale vi è valutazione *ex lege* di compatibilità in caso di svolgimento della sola formazione in materia di mediazione e risoluzione alternativa delle controversie.



La lettera t):

reca modifiche all'articolo 17 (Risorse, regime tributario e indennità)

Si propone di modificare esclusivamente il comma 2, al fine di allinearne la formulazione con le altre disposizioni del decreto che chiariscono che il verbale e l'eventuale accordo di conciliazione sono due atti distinti e il secondo, quando formato, è allegato al primo.

Le ragioni dell'intervento sono le medesime precedentemente esposte in relazione all'articolo 5-ter.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.162.

Tale decreto-legge, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.", contiene due Sezioni, la prima e la seconda dedicate, rispettivamente, alla disciplina della negoziazione assistita e alle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato in tale procedura di risoluzione alternativa della controversia.

L'articolo 2, comma 1 lettera a):

reca modifiche all'articolo 2 (Convenzione di negoziazione assistita da avvocati)

In sede di attuazione della delega, il testo del d.l. n.132 del 2014, relativamente alla disciplina della negoziazione assistita, è stato modificato al fine di chiarire, senza possibilità di dubbio, che non solo nelle procedure di negoziazione aventi ad oggetto le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile (cause di lavoro), ma in ogni procedura di negoziazione, ciascuna parte è assistita dal proprio avvocato.

Si propone di modificare il solo comma 5 al fine di allineare anche tale disposizione al descritto principio, con l'opportuna sostituzione della locuzione "uno o più avvocati" con la più chiara "almeno un avvocato per ciascuna parte".

La lettera b):

prevede la sostituzione dell'articolo 2-bis (Negoziazione assistita in modalità telematica)

L'articolo è stato introdotto in sede di riforma, in attuazione del principio previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge delega al fine di prevedere che la procedura di mediazione possa svolgersi, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri di mediazione possano svolgersi con collegamenti da remoto.

La norma vigente contiene, nel medesimo testo, sia la disciplina della negoziazione assistita svolta con modalità telematica, sia la disciplina degli incontri da remoto, in linea con quella introdotta, in sede di esercizio della delega, dall'articolo 8-bis nella mediazione civile e commerciale.

Le modifiche apportate al decreto legislativo n.28 del 2010, quali risultano dall'articolo 1, comma 1, lettera g) e h) dello schema di decreto, impongono di allineare la corrispondente disciplina della negoziazione assistita, essendo identica la ragione sottostante il sopra descritto intervento.

Si deve del resto ricordare che, in forza del principio contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge delega, il legislatore ha indicato l'opportunità di giungere a una disciplina quanto possibile armonizzata delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, anche da far confluire in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione.

Il nuovo testo dell'articolo 2-bis consta di sei commi.



Il comma 1 è di contenuto corrispondente al comma 1 del nuovo testo dell'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n.28 del 2010, che si è precedentemente illustrato, per le medesime ragioni.

Il comma 2 ha lo scopo di creare un chiaro collegamento con l'articolo 11 del d.l. n.132 del 2014, secondo la formulazione contenuta nello schema di decreto e di seguito meglio illustrata, che pone in capo agli avvocati, in caso di conclusione di un accordo in sede di negoziazione assistita, di darne comunicazione, tramite il Consiglio Nazionale forense, al competente COA.

Il comma 3 è finalizzato a chiarire, anche per differenziare debitamente la partecipazione a un incontro con sistemi di videoconferenza dal diverso concetto di negoziazione assistita in modalità telematica, che ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare a un incontro avvalendosi di sistemi di collegamento da remoto.

Il comma 4 riproduce il comma 2 del testo attualmente vigente, dedicato alla individuazione degli standard qualitativi che i sistemi di collegamento da remoto devono assicurare per lo svolgimento dell'incontro in termini di effettiva partecipazione.

Il comma 5 riproduce il divieto di utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo da remoto quando l'incontro è finalizzato all'acquisizione delle dichiarazioni del terzo, contenuto nel comma 4 del testo attualmente vigente dell'articolo in esame.

Il comma 6 riproduce i poteri certificativi esercitabili dagli avvocati quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica attualmente previsti e disciplinati dal comma 4 del testo attualmente vigente dell'articolo in esame.

La rubrica, infine, chiarisce che il nuovo testo dell'articolo 2-bis è dedicato alla negoziazione assistita in modalità telematica e agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

La lettera c):

reca modifiche all'articolo 6 (Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.)

Si propone di modificare il solo comma 3-ter al fine di chiarire che anche l'accordo raggiunto nella materia regolata dall'articolo è soggetto all'obbligo di trasmissione al Consiglio dell'ordine competente e al Consiglio Nazionale Forense, risultando indispensabile chiarire, anche a livello normativo, la rilevanza di tali obblighi, a fini di conservazione degli accordi e di rilevazione statistica.

La lettera d):

reca modifiche all'articolo 11 (Raccolta dei dati)

Si propone di modificare il solo comma 1, al fine di chiarire che i difensori che assistono le parti sono tenuti a inviare una copia dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, tramite il Consiglio Nazionale forense, al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo dove l'accordo è stato raggiunto o, in alternativa, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati. La modifica ha lo scopo di consentire al Consiglio nazionale Forense di ricevere, dotando gli avvocati di appositi strumenti telematici, tutti gli accordi stipulati in sede di negoziazione, in modo da consentire a tale organo di esercitare l'effettivo controllo dei dati a fini statistici.

Si tratta di una modifica specificamente segnalata dal Consiglio nazionale forense che, già dal mese di febbraio 2024, ha sviluppato, e messo a disposizione dei COA, una piattaforma unica nazionale



(alla quale si accede attraverso il sito “negoziazione.consiglionazionaleforense.it”) per facilitare, attraverso un solo canale di trasmissione centralizzato, il deposito, da parte degli avvocati, degli accordi di negoziazione assistita. La previsione correttiva valorizza le potenzialità della piattaforma in questione, consentendo, con una sola operazione, di eseguire il deposito presso il Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 6 e la comunicazione ai fini statistici ex art. 11 del d.l. 132/2014 e di raccogliere in modo completo, su scala nazionale, gli accordi di negoziazione.

Lo stesso Consiglio Nazionale Forense assume, a seguito della modifica, l’onere della ritrasmissione ai COA.

E’ opportuno sottolineare che tale modifica è anche di interesse del Ministero della giustizia in quanto il CNF, ai sensi dell’articolo 11, comma 2-*bis* del decreto-legge, è deputato alla raccolta dei dati relativi alla negoziazione assistita, che sono indispensabili anche per la relazione annuale che l’on. Ministro della giustizia è tenuto a presentare annualmente alle Camere

In sede di esercizio della delega, nel DL n.132 del 2014, è stato inserito un capo, dedicato alla disciplina dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di negoziazione assistita, che contiene gli articoli da 11-bis a 11-undecies.

La lettera e):

reca modifiche all’articolo 11-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

Si propone di modificare il comma 1 per le medesime ragioni illustrate in relazione all’articolo 15-bis del decreto legislativo n.28 del 2010 e per ricomprendere, tra i casi di negoziazione assistita obbligatoria in relazione ai quali è garantito il patrocinio a spese dello Stato, oltre ai casi previsti dal vigente articolo 3, anche il caso previsto dall’articolo 1, comma 249 della legge 23 dicembre 2014, n.190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” che così prevede:

“249. Costituisce condizione dell’esercizio in giudizio di un’azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l’attivazione dell’azione diretta di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.”.

Quanto, più specificamente, all’allineamento della norma in esame (così come della omologa disposizione, contenuta nell’articolo 15-bis del decreto legislativo n.28 del 2010 in materia di mediazione civile e commerciale) alle disposizioni dettate dall’articolo 119 del d.P.R. n.115 del 2002, si evidenzia che l’intervento è completato dalla aggiunta, al comma 1 del vigente articolo 11-bis, di un ulteriore periodo contenente la disciplina del diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato dello straniero regolarmente soggiornante e di alcune categorie di enti, negli stessi termini previsti dalla norma del citato d.P.R..

Per completezza, infine, si evidenzia che nella norma in esame, così come nell’articolo 15-bis del decreto legislativo n.28 del 2010, non sono contenuti, nei rispettivi testi vigenti, riferimenti al cittadino comunitario avente nazionalità diversa da quella italiana, posto che tale categoria non è autonomamente disciplinata nel d.P.R. n.115 del 2002, anteriore all’adozione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini



dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In ogni caso, anche dopo l'adozione del decreto legislativo n.30 del 2007, non sono sorti dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ricomprendere la posizione del cittadino comunitario regolarmente soggiornante nel territorio italiano nella definizione di "straniero regolarmente soggiornante", contenuta nel citato d.P.R. ai fini dell'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato.

La lettera f):

reca modifiche all'articolo 11-*quinquies* (Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato)

Le proposte di modifica sono identiche a quelle illustrate in relazione all'articolo 15-*quinquies* decreto legislativo.

Si propone dunque, anche per questo articolo:

di inserire il comma 1-*bis* al fine di prevedere l'interessato, se il consiglio dell'ordine competente a provvedere in via anticipata sull'istanza di ammissione al beneficio è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza stessa, di produrre al COA la documentazione ritenuta necessaria per accertare la veridicità di quanto dichiarato;

di inserire il comma 2-*bis* al fine di prevedere espressamente l'onere, in capo al COA, di trasmettere l'istanza di ammissione anticipata all'ufficio finanziario competente a svolgere le verifiche previste dall'articolo 127 del Testo Unico per le spese di giustizia;

di modificare il comma 3 al fine di eliminare l'inciso che vincola la parte ammessa al patrocinio a scegliere il proprio avvocato solo tra gli iscritti negli elenchi istituiti presso il COA competente ai sensi del comma 1 dell'articolo 11-*quinquies*;

di inserire il comma 3-*bis* al fine di prevedere che, se l'avvocato scelto dalla parte è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello previsto nel comma 1 del medesimo articolo, non sono dovute, al professionista, le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Si evidenzia che, in particolare, questa disposizione ha lo scopo di prevedere, esattamente come per l'intervento correttivo descritto in materia di mediazione, all'articolo 15-*quinquies*, in conformità a quanto l'articolo 82, comma 2, TUSG, che, se l'avvocato nominato dalla parte ammessa al beneficio è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui si svolge la negoziazione al professionista non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

La lettera g):

reca modifiche all'articolo 11-*septies*

Per le stesse ragioni sottese alla proposta di modifica dell'articolo 15-*septies* del decreto legislativo n.28 del 2010 si propone di modificare il solo comma 3, al fine di attribuire al Ministero gli stessi poteri "istruttori" attribuiti al COA ai sensi dell'articolo 11-*quinquies*, comma 1-*bis*.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27.



Si propone di abrogare il comma 20-bis dell'articolo 83, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n.27.

Tale disposizione ha dettato, per il periodo emergenziale dovuto all'epidemia da COVID-19 specifiche disposizioni per consentire lo svolgimento degli incontri di mediazione da remoto e, a tal fine, ha anche disciplinato le modalità con cui gli avvocati potevano, operando a distanza e separati dalle parti che assistevano nella procedura di mediazione, certificarne le sottoscrizioni.

Benché il periodo emergenziale sia definitivamente cessato con la fine dello stato di emergenza, si ritiene necessario procedere all'abrogazione formale di tale disposizione in quanto essa è formulata in modo tale da essere interpretata come idonea ad essere applicata anche dopo la fine della fase emergenziale, essendone prevista l'applicazione "anche successivamente a tale periodo".

Nonostante si possa sostenere che norma si sia limitata a stabilire la possibilità di una vigenza successiva alla cessazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia della sola disposizione che consentiva di svolgere gli incontri da remoto, la complessiva formulazione del comma è tale da indurre gli interpreti a ritenere applicabile anche la disciplina relativa alle modalità relative alla sottoscrizione dell'accordo raggiunto quando tutte le parti sono collegate da remoto o in modalità cosiddetta mista, ossia quando solo alcuni sono collegati da remoto e altri sono invece riuniti davanti al mediatore.

In considerazione della nuova organica disciplina della mediazione telematica e delle regole di partecipazione degli incontri con sistemi di videoconferenza da remoto, oggetto anche del presente correttivo, si ritiene opportuno prevenire qualsiasi dubbio interpretativo in ordine all'esistenza di norme confliggenti tra loro.

Si richiama, per quanto qui di interesse in ordine all'opportunità del descritto intervento, l'illustrazione delle ragioni sottese all'introduzione, nel decreto legislativo n.28 del 2010, del nuovo articolo 8-bis e in particolare ai suoi commi 3 e 4.

L'articolo 4 reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 4 dello schema del decreto legislativo, reca le disposizioni transitorie e finali.

Il comma 1 stabilisce, anche al fine di prevenire problematiche interpretative, che il nuovo testo dell'articolo 6 del decreto legislativo n.28 del 2010, si applica alle mediazioni in corso alla data in entrata in vigore del decreto legislativo correttivo.

In tal modo si vuole consentire alle parti che ne hanno interesse, di avvalersi del nuovo regime di durata della mediazione, che ha la precipua finalità di favorire il raggiungimento dell'accordo, proprio in quanto viene accordato alle parti stesse un tempo maggiore di quello attualmente previsto.

Si pone in evidenza, quanto all'impatto di tale disposizione, che la mediazione può proseguire dopo il primo incontro solo se vi è concorde volontà di tutte le parti.

In tale ipotesi, specie nelle controversie di maggiore complessità, proprio le mediazioni che non si sono concluse negativamente al primo incontro e che stanno proseguendo hanno una maggiore probabilità di concludersi con un accordo di conciliazione, specialmente in alcune delle materie nelle quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che sono caratterizzate da oggettiva complessità e spesso da più di due parti (quali ad le cause di divisione e le cause di colpa medica).



L'immediata applicabilità del nuovo articolo 6 alle mediazioni non concluse alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, non esonera le stesse dal rispettare il limite complessivo di durata previsto dal nuovo comma 2 dell'articolo in questione.

Il comma 2 reca una disposizione finale che consente l'attuazione delle modifiche apportate all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.28 del 2010, in quanto prevede l'adozione, sentito il parere del Garante dei dati personali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del correttivo, di un provvedimento del Capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia, per la individuazione delle specifiche tecniche della piattaforma con la quale dovranno essere tenuti il registro degli organismi di mediazione e la sua sezione speciale riservata agli organismi ADR, e tutti gli elenchi di competenza del Ministero stesso, ai sensi dell'articolo 16 del citato decreto legislativo, istituiti in conformità al Capo II del decreto del Ministro della giustizia, 24 ottobre 2023, n.150.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria

Da ultimo, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, si dà atto che, rispetto al presente schema di decreto legislativo, il Ministero della giustizia ha fatto richiesta di esenzione dalla Relazione di analisi di impatto della regolamentazione (in breve, AIR) osservando - in sintesi - che le disposizioni del presente provvedimento non importano per loro natura costi di adeguamento, trattandosi di norme di tipo correttivo, integrativo nonché di coordinamento che introducono limitate e minimali modifiche all'impianto normativo e che, pertanto, gli adempimenti dallo stesso derivanti potranno essere garantiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, il presente intervento correttivo su istituti già vigenti nel sistema ordinamentale, come già modificato dalla c.d. "riforma Cartabia" dei sistemi di risoluzione alternative delle controversie civili, non è destinato a produrre ulteriori effetti sui destinatari interessati e che lo scrutinio in ordine agli impatti sulla collettività è del tutto sovrapponibile a quello già rappresentato illo tempore con la relazione AIR posta a corredo del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Lo schema di decreto legislativo, in ultima analisi, non incide sugli assetti concorrenziali del mercato e non importa impiego di nuove risorse pubbliche.

La richiesta di esenzione AIR ha ricevuto il Visto di concessione del Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio il 6 settembre u.s.



Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”.

RELAZIONE TECNICA

Con il provvedimento in esame si intendono introdurre misure correttive, di armonizzazione e coordinamento alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 149 del 2022 recante «*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*», al fine di recepire anche le plurime indicazioni pervenute dai soggetti interessati, quali il Consiglio Nazionale Forense per gli organismi forensi, le associazioni di organismi privati, giudici, esperti e studiosi della materia delle c.d. “ADR” (*Alternative dispute resolution*).

Il presente provvedimento normativo apporta pertanto le necessarie modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, recante «*Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*»; al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2014, n.162, recante «*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*»; al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*».

Nello specifico, il presente provvedimento si compone di **cinque articoli**, qui di seguito illustrati, per i quali vengono analizzati gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28)

L'**articolo 1** interviene apportando diverse modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, recante «*Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*». L'articolo si compone di un unico comma, articolato nelle lettere dalla a) alla t).

La **lettera a)** interviene sull'articolo 3, comma 4, relativo alle modalità telematiche di svolgimento della mediazione, precisando espressamente che gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto del successivo articolo 8-ter, introdotto dal presente provvedimento.

La norma ha natura procedurale in quanto volta a specificare la possibilità di svolgere con modalità telematiche gli incontri di mediazione, ricomprendendo anche le modalità audiovisive da remoto indicate nel successivo articolo 8-ter e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** modifica l'articolo 5, recante norme in tema di «*Condizione di procedibilità e rapporti con il processo*». Il **numero 1)** modifica il comma 2, al fine di dirimere problemi interpretativi sorti nella prassi, nella parte in cui prevede che nei casi di mediazione obbligatoria, indicati nel precedente comma 1, l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda



introduttiva del giudizio, posto che l'ampia formulazione precedente, che faceva riferimento alla "domanda giudiziale", ha fatto sorgere dubbi in ordine alla procedibilità della domanda riconvenzionale, ove ricadente nelle ipotesi previste dal comma 1, proposta a seguito di domanda introduttiva non soggetta alla condizione di procedibilità. **A seguito di pronuncia della Corte di Cassazione – Sezioni Unite con ordinanza n.3452 del 2024 è stato chiarito che l'improcedibilità ai sensi del comma 2 riguarda esclusivamente la domanda introduttiva del giudizio.**

Il **numero 2)** interviene sul comma 3, che elenca le procedure alle quali le parti possono ricorrere per assolvere alla condizione di procedibilità, inserendo una lettera *d-bis* relativa alla procedura di risoluzione delle controversie dinanzi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la presente norma presenta carattere ordinamentale in quanto finalizzata alla risoluzione di problemi interpretativi sorti nella prassi e a meglio specificare i casi in cui la condizione di procedibilità del previo esperimento della mediazione obbligatoria è assolta anche con l'esperimento di una delle procedure alternative di risoluzione delle controversie previste dalle leggi speciali, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c)** modifica l'articolo 5-ter, relativo alla «Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio», apportando modifiche di natura meramente terminologica in relazione al verbale redatto dal mediatore, che costituisce sempre un atto separato dall'accordo di conciliazione, che viene ad esso allegato.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

La **lettera d)** interviene sull'articolo 5-quater, comma 1, in tema di «Mediazione demandata dal giudice», al fine di allineare la locuzione vigente, relativa all'ultimo momento utile nel quale il giudice può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione, con i nuovi testi degli articoli 187, 189 e 185-bis del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, attuativo della legge delega 26 novembre 2021, n. 206. Viene pertanto rimosso il riferimento alla precisazione delle conclusioni, sostituito dal momento della rimessione della causa in decisione, momento che conclude la fase di trattazione davanti al giudice.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la presente norma ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto finalizzata ad allineare il testo con gli articoli del codice di procedura civile alla luce delle modifiche intervenute con la riforma Cartabia.

La **lettera e)** sostituisce integralmente l'articolo 6 in tema di «Durata» del procedimento di mediazione, prevedendo al **comma 1** che il procedimento di mediazione ha una durata massima di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Il **comma 2** prevede che quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ossia quando il giudice rileva che la causa è improcedibile perché doveva essere esperita la procedura di mediazione, o quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5-quater e demanda le parti in mediazione, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, per ulteriori tre mesi. Al **comma 3** si prevede che il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. La decorrenza del predetto termine nel caso di cui al comma 1 ha inizio dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2 o dall'articolo 5-quater, comma 1. Il **comma 4**, disciplinando le modalità



con cui le parti, quando è necessario, danno prova dell'accordo di proroga della mediazione e della pendenza del relativo termine, prevede che la proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti, allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

La norma in esame, finalizzata a scongiurare l'eccessiva compressione dei tempi della mediazione, specialmente quando essa coinvolge più di due parti o per cause di una certa complessità, che rischia di compromettere la fruttuosità della procedura conciliativa, così anche vanificando il lavoro fatto dal mediatore, nell'ottica di mantenere un giusto equilibrio tra lo spazio conciliativo e la durata del procedimento, riveste natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera f)** reca modifiche all'articolo 8 in tema di «Procedimento» di mediazione, prevedendo l'inserimento di un comma 4-bis, con il quale si prevede che la delega per la partecipazione all'incontro di mediazione di cui al comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, ossia se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La norma infine pone a carico del delegato la presentazione e il deposito al mediatore della delega a lui conferita, unitamente a una copia non autenticata del proprio documento di identità, per consentirne l'acquisizione agli atti della procedura.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia la natura ordinamentale e interpretativa della norma, che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera g)** prevede la sostituzione del testo dell'articolo 8-bis recante la disciplina della «Mediazione in modalità telematica». Si prevede al **comma 1** che quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005. Il **comma 2** prevede che a conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore. Il successivo **comma 3** prevede che il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati. Il **comma 4** dispone che la conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del d.lgs. 82/2005.

La proposta normativa, disciplinando nel dettaglio il procedimento della mediazione svolta con modalità telematica, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le spese informatiche necessarie a consentire lo svolgimento della mediazione in modalità telematica sono interamente a carico degli organismi di mediazione dove il mediatore presta la propria attività, senza investire per l'attuazione della norma le strutture ministeriali.

La **lettera h)** inserisce l'articolo 8-ter, rubricato «Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto», ove si prevede al **comma 1** che ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. Il **comma 2** dispone che i sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma



1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Al **comma 3** si prevede che quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano da remoto, tutte le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del CAD e nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 8-bis. Il **comma 4** prevede che solo quando la mediazione non si svolge con modalità telematica, le parti possono concordemente stabilire, in deroga al comma 3, che le firme di tutti i partecipanti siano apposte in modalità analogica avanti al mediatore. La deroga al comma 3 è dunque possibile solo con il consenso di tutte le parti e solo nel caso in cui le stesse parti non avessero, *ab origine*, optato per la modalità telematica ai sensi dell'articolo 8-bis. Il **comma 5** prevede che le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

Dal punto di vista finanziario, la presente norma, finalizzata a disciplinare compiutamente la partecipazione agli incontri di mediazione mediante collegamento audiovisivo da remoto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto lo svolgimento con sistemi di collegamento audiovisivo da remoto saranno garantiti dalle parti coinvolte nella procedura di mediazione, ovvero dagli organismi di mediazione, assicurando la piena ed effettiva udibilità e visibilità alle persone collegate mediante sistemi di collegamento audiovisivo dedicati alle predette procedure di mediazione, che non coinvolgono strutture ministeriali.

La **lettera i)** reca modifiche all'articolo 11 «*Conclusioni del procedimento*», modificando con il **numero 1)** il comma 4 e prevedendo la procedimentalizzazione della fase finale della procedura, nella quale il mediatore redige il verbale conclusivo al quale deve essere allegato, quando raggiunto, l'accordo di conciliazione. Viene inoltre inserito nel comma un richiamo all'articolo 8-bis, per chiarire che la disciplina di questa fase, quando la mediazione è interamente digitalizzata, è contenuta in tale disposizione. Il **numero 2)** inserisce il comma 4-bis, ove si prevede che quando la mediazione si conclude senza la conciliazione la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo, analogamente a quanto previsto per la procedura di negoziazione assistita dall'articolo 8 del d.l. 132/2014 convertito, con modificazioni, dalla l. 162/2014. Il **numero 3)** interviene sostituendo il comma 5, nel quale si prevede che il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo, a meno che non si sia optato per la procedura telematica ai sensi dell'articolo 8-bis. Il **numero 4)** contiene una precisazione meramente terminologica al comma 6, relativa all'accordo di mediazione allegato al verbale del mediatore.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

La **lettera l)** reca modifiche all'articolo 11-bis recante «*Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche*», provvedendo a correggere un refuso riguardante l'errata citazione nel testo vigente, dell'articolo 1 «*comma 01.bis*», invece che «*comma 1.1*» della legge 14 gennaio 1994, n.20.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

La **lettera m)** interviene sull'articolo 12, relativo a «*Efficacia esecutiva ed esecuzione*» dell'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati. Il **numero 1)** apporta modificazioni al comma 1, prevedendo che l'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità



telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli artt. 196-*decies* e 196-*undecies* del r.d. 18 dicembre 1941, n.1368, recante «*Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie*», in un'ottica evolutiva di digitalizzazione di ogni fase procedurale, anche stragiudiziale e di raccordo con eventuali fasi giudiziali o esecutive, compresa quella relativa alle comunicazioni tra gli avvocati che assistono una parte in una procedura di mediazione e l'Ufficiale giudiziario, quando è necessario mettere in esecuzione l'accordo conciliativo. Viene inoltre corretto, nel medesimo comma, un errore di formulazione, con l'inserimento del riferimento al comma stesso e non al «*periodo precedente*». Il **numero 2)** sostituisce il comma 1-*bis*, modificato per disciplinare l'ipotesi in cui le parti aderenti alla mediazione non siano tutte assistite dagli avvocati. In tal caso si prevede che l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Il **numero 3)** introduce il nuovo comma 1-*ter*, che riproduce sostanzialmente quanto già previsto dal comma 1-*bis* previgente, prevedendo che nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-*bis*.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera n)** reca modifiche all'articolo 12-*bis* «*Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento*». L'intervento correttivo è limitato al comma 3 al fine di superare una locuzione eccessivamente generica e di chiarire che il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, nei casi di cui al comma 2 (ossia quando la mediazione è obbligatoria), oltre alla condanna al pagamento della somma ivi prevista, su richiesta dell'altra parte, può condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore nel massimo alle spese di giudizio che la parte non soccombente ha maturato dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

La norma presenta natura ordinamentale, in quanto finalizzata a scongiurare ogni dubbio interpretativo in ordine alle conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera o)** interviene sull'articolo 15-*bis*, recante disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato garantito alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, se è raggiunto l'accordo di conciliazione. Le modifiche hanno ad oggetto il comma 1 al fine di chiarire che, in analogia con quanto previsto dall'articolo 119 del d.P.R. 115/2002, anche in materia di mediazione il patrocinio a spese dello Stato è assicurato al cittadino straniero, a condizione che sia regolarmente soggiornante al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della controversia, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

La norma, finalizzata ad equiparare il trattamento dei cittadini con gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della controversia, con l'apolide e con enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione recepisce a livello



normativo primario quanto già si svolge ordinariamente nella prassi e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rappresenta che con specifico riferimento alle categorie soggettive sopra indicate, l'intervento normativo in esame non solo non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, perché è volto a trasferire nella fase stragiudiziale i costi derivanti dall'ammissione di quei soggetti al patrocinio a carico dell'Erario ove le liti si svolgano nella sede giudiziaria, ma finanche li riduce a fronte della minore attività di assistenza che viene richiesta agli avvocati, rispetto a quanto avviene nel processo, per le fasi stragiudiziali di attivazione, negoziazione ed eventuale conciliazione delle procedure in esame, con effetti ampiamente compensativi sulla spesa del patrocinio a spese dello Stato.

La **lettera p)** reca modifiche all'articolo 15-*quinquies* rubricato «*Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato*». Il **numero 1)** inserisce il comma 1-*bis*, che prevede che l'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. Il **numero 2)** inserisce il comma 2-*bis* che prevede *de plano* la trasmissione di copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata, all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'art. 127 del d.P.R. 115/2002. Il **numero 3)** interviene sul comma 3 al fine di sopprimere la disposizione che prescrive alla parte ammessa al patrocinio di scegliere il proprio avvocato esclusivamente negli appositi elenchi istituiti presso il consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente per territorio. Tale disposizione viene corretta in quanto sembra voler introdurre una non consentita limitazione della libertà di scelta delle parti e degli stessi avvocati per quanto riguarda la loro libertà di esercitare la professione senza irragionevoli limitazioni territoriali. Il **numero 4)** inserisce il comma 3-*bis* ove si prevede che quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi, anche alla luce delle disposizioni in tema di digitalizzazione della procedura introdotte dal presente provvedimento.

La norma, finalizzata a definire il perimetro territoriale per le modalità di scelta dell'avvocato in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera q)** aggiunge un periodo al comma 4 dell'articolo 15-*septies* in tema di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato, ove si prevede che l'interessato, in seguito alla conferma della parcella da parte del competente consiglio dell'ordine degli avvocati, se il Ministero della giustizia lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la presente norma introduce un obbligo in capo all'interessato di trasmissione della documentazione richiesta dal Ministero della giustizia, a pena di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio, e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti da parte dei competenti uffici del Ministero della giustizia si provvede mediante l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La **lettera r)** reca modifiche all'articolo 16 rubricato «*Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori*». L'intervento correttivo, per quanto concerne il **numero 1)**, interviene sul comma 1-*bis* proponendo una riformulazione della norma che tiene conto della diversa base normativa e



istituzionale degli organismi costituiti presso gli enti pubblici rispetto a quelli privati, introducendo la lettera *b-bis* ove si prevede che per gli organismi costituiti da enti pubblici ai fini dell'abilitazione e del suo mantenimento è necessaria la compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti. Il **numero 2)** interviene sul comma 2 dell'articolo, specificando che il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia. Si propone di apportare un'ulteriore modifica al comma 2 al fine di abrogarne l'ultimo e il penultimo periodo, che contengono disposizioni transitorie ormai obsolete in quanto inserite nel 2010 al momento dell'adozione del decreto legislativo.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che presente norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la tenuta e l'aggiornamento con modalità informatica del registro degli organismi e di tutti gli elenchi è già di fatto attuata e rientra nelle competenze istituzionali del Ministero della giustizia. Tale attività è svolta secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229».

La **lettera s)** reca modifiche all'articolo 16-*bis* «Enti di formazione», prevedendo di modificare il comma 1 con il richiamo, quale requisito abilitante all'iscrizione nel registro degli enti di formazione in materia di mediazione, alla sola lettera a) del comma 1-*bis*, oltre che al comma 1-*ter*. Di conseguenza, l'ente di formazione che intende erogare esclusivamente servizi di formazione non è più tenuto a erogare esclusivamente servizi di formazione nel settore della mediazione e risoluzione alternativa delle controversie, mentre un organismo di mediazione che intenda fornire anche servizi di formazione, sarà tenuto, nei termini previsti dal comma 1, a rispettare il vincolo dell'oggetto sociale esclusivo, rispetto al quale vi è valutazione *ex lege* di compatibilità in caso di svolgimento della sola formazione in materia di mediazione e risoluzione alternativa delle controversie.

La norma non presenta profili di onerosità a carico della finanza pubblica, in quanto introduce norme finalizzate a regolamentare i requisiti e criteri di iscrizione degli enti pubblici e privati nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione.

La **lettera t)** reca modifiche all'articolo 17 rubricato «Risorse, regime tributario e indennità», ove viene modificato il comma 2, al fine di allinearne la formulazione con le altre disposizioni del decreto che chiariscono che il verbale e l'eventuale accordo di conciliazione sono due atti distinti e il secondo, quando formato, è allegato al primo.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2

(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2014, n. 162)

Con l'**articolo 2** s'interviene apportando modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2014, n. 162, recante «Misure urgenti di



degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile».

Il primo intervento al comma 1 alla **lettera a)** è diretto a modificare il comma 5 dell'articolo 2, prevedendo che la convenzione di negoziazione assistita è conclusa con l'assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte, al fine di chiarire che in ogni procedura di negoziazione ciascuna parte è assistita dal proprio avvocato e non solo nelle procedure che hanno ad oggetto le controversie di cui all'articolo 409 c.p.c.

La modifica normativa ha natura ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto è tesa ad eliminare dubbi interpretativi.

Con la **lettera b)** viene interamente sostituito l'articolo 2-*bis* relativo alla negoziazione assistita con modalità telematica e agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, allo scopo di allineare la materia rispetto a quanto previsto dal nuovo articolo 8-*bis* del D.lgs. 28/2010.

La riscrittura di tale articolo permette quindi di procedimentalizzare le fasi di svolgimento della negoziazione con modalità telematiche, prevedendo ai **commi 1 e 2** che gli atti del procedimento, compreso l'accordo conclusivo, siano formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e che il documento informatico così formato sia trasmesso al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati secondo quanto previsto dal successivo articolo 11, comma 1 del citato decreto-legge 132/2014. Si evidenzia al **comma 3** che ciascuna parte potrà chiedere sempre di partecipare agli incontri con collegamento da remoto. Si precisa, inoltre, al **comma 4** che i sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri devono assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Con il **comma 5**, si prevede l'impossibilità di svolgere con modalità telematiche o con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-*bis*. Infine, al **comma 6**, viene definita l'ipotesi nella quale qualora l'accordo sia contenuto in un documento sottoscritto dalle parti in modalità analogica, la sottoscrizione in questione deve essere certificata dagli avvocati con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e avanzata ai sensi del CAD (art. 20, comma 1-bis del D.lgs. 82/2005).

L'intervento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto lo svolgimento in modalità telematica e i sistemi di collegamento audiovisivo da remoto saranno garantiti dalle parti coinvolte nella procedura di negoziazione assicurando la piena ed effettiva udibilità e visibilità alle persone collegate mediante sistemi di collegamento audiovisivo dedicati alle predette procedure di negoziazione.

Si assicura pertanto che le spese informatiche necessarie a consentire lo svolgimento della negoziazione in modalità telematica sono interamente a carico delle parti coinvolte nel procedimento extragiudiziale, senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La **lettera c)** interviene sul comma 3-*ter* dell'articolo 6, prevedendo che la trasmissione dell'accordo - munito di nullastato o di autorizzazione - al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati che lo hanno sottoscritto, è effettuata con le modalità previste dal successivo articolo 11, comma 1.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

Con la **lettera d)** viene modificato l'articolo 11 "Raccolta dei dati", comma 1 mediante l'aggiunta di alcune precisazioni con le quali si prevede che la trasmissione di una copia da parte dei difensori sottoscrittori dell'accordo raggiunto dalle parti, a seguito di convenzione, avvenga anche nei casi



previsti dall'articolo 2-ter e per il tramite del Consiglio Nazionale Forense al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura anche la conservazione.

La modifica in esame ha come obiettivo quello di consentire al Consiglio nazionale forense l'effettivo controllo dei dati a fini statistici, prevedendo l'utilizzo di strumenti telematici per la trasmissione.

Al riguardo si segnala l'iniziativa dello stesso Consiglio che ha sviluppato e messo a disposizione degli avvocati una piattaforma unica nazionale al fine di facilitare il deposito degli accordi di negoziazione assistita e viceversa la trasmissione ai COA da parte del Consiglio nazionale forense.

La modifica ha natura procedurale e non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, essendo i costi della piattaforma sostenuti dallo stesso CNF.

L'intervento alla **lettera e)** reca modifiche all'articolo 11-bis "Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità".

Al comma 1, **numero 1** vengono inserite le parole "*al cittadino italiano non abbiente*" ed eliminate le parole "*alla parte non abbiente*" al fine di specificare meglio i destinatari dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nei procedimenti di negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1 del D.L. 132/2014 (con conclusione accordo).

Al **numero 2)** viene integrato il comma 1 al fine di ricomprendere tra i casi di negoziazione assistita obbligatoria per i quali è possibile beneficiare dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, oltre a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1 (se raggiunto l'accordo) anche quelli relativi all'articolo 1, comma 249 della legge 190/2014. Il patrocinio a spese dello Stato viene quindi assicurato allo straniero con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è diretta a garantire anche agli stranieri che soggiornano regolarmente sul territorio italiano, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica la stessa tutela ed assistenza nel rispetto del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, riproducendo di fatto prassi già consolidate.

Si rappresenta che con specifico riferimento alle categorie soggettive sopra indicate, l'intervento normativo in esame non solo non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, perché è volto a trasferire nella fase stragiudiziale i costi derivanti dall'ammissione di quei soggetti al patrocinio a carico dell'Erario ove le liti si svolgano nella sede giudiziaria, ma finanche li riduce a fronte della minore attività di assistenza che viene richiesta agli avvocati, rispetto a quanto avviene nel processo, con effetti ampiamente compensativi sulla spesa del patrocinio a spese dello Stato.

La **lettera f)** apporta modificazioni all'articolo 11-quinquies "Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato". Con il **numero 1)** viene introdotto un nuovo comma 1-bis al fine di prevedere che nel caso in cui il COA - competente a provvedere sull'istanza di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato - lo richieda, l'interessato dovrà provvedere a trasmettere la documentazione idonea ad attestare la veridicità delle dichiarazioni in essa riportate, pena l'inammissibilità dell'istanza.

Con il **numero 2)** dopo il comma 2, viene inserito un nuovo comma 2-bis, con il quale si prevede la trasmissione all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del D.P.R. 115/2002 di una copia dell'atto con la quale il Consiglio dell'ordine ha accolto l'istanza di ammissione anticipata. Il **numero 3)** prevede che al comma 3 vengono soppresse le parole "istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1", eliminando in tal modo il vincolo per la



parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato di scelta del proprio avvocato solo tra gli iscritti negli elenchi istituiti presso il COA, competente ai sensi del comma 1 dell'articolo 11-quinquies.

Infine, al **numero 4)**, con l'inserimento del nuovo comma 3-*bis*, viene previsto che al professionista non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi, nel caso in cui l'avvocato scelto dalla parte sia iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello di cui al comma 1 del citato articolo 11-quinquies.

Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo dirette a formalizzare ulteriori eventuali adempimenti per l'interessato, al fine di perfezionare la documentazione a sostegno dell'istanza di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato, qualora richiesto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati ed eliminare vincoli nella scelta dell'avvocato.

Con la **lettera g)** s'interviene sull'articolo 11-*septies*, comma 3, inserendo un ulteriore periodo al fine di consentire le verifiche ritenute necessarie all'ufficio competente del Ministero della giustizia, che potrà quindi richiedere all'interessato di fornire la documentazione utile per accertare la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti da parte dei competenti uffici del Ministero della giustizia si provvede mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 3

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27)

Con l'**articolo 3** viene abrogato il comma 20-*bis* dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di eliminare dubbi interpretativi sull'applicazione di tali disposizioni, dettate per il periodo emergenziale, e di evitare il confliggere di norme, soprattutto alla luce della nuova disciplina organica dettata in materia di mediazione e negoziazione assistita telematica.

La disposizione ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 4

(Disposizioni transitorie)

Con il presente articolo si stabilisce, al **comma 1**, che **le disposizioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 28/2010, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del presente provvedimento**, in tema di «Durata» della procedura di mediazione, si applicano ai procedimenti per i quali non è stato depositato il verbale conclusivo della mediazione.

Il **comma 2**, in relazione alle specifiche tecniche relative alla piattaforma di cui **all'articolo 16, comma 2 del D.lgs. 28/2010 come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), n.2.1**, per l'inserimento e il trattamento dei dati e per l'accesso al registro degli organismi di mediazione, **alla sezione speciale per gli organismi ADR e agli elenchi in conformità al Capo II del decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150**, tenuti presso il Ministero della giustizia, prevede che queste sono fissate con provvedimento del Capo dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del D.P.C.M 29 maggio 2024, n. 78, da



adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e precettiva e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 5
(Clausola d'invarianza finanziaria)

Con l'articolo in esame si prevede che dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e precettiva e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PROVVEDIMENTO: schema di Decreto legislativo, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita*”.

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia.

Referente ATN: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente schema di decreto legislativo, che consta di **5 articoli**, introduce misure correttive, di armonizzazione e coordinamento alla disciplina prevista dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*), che, nell'attuare la legge 26 novembre 2021, n.206, ha apportato modifiche anche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 recante “*Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.*” e al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n.162 recante “*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*”.

Il provvedimento normativo in esame, allo scopo di recepire le indicazioni pervenute, dopo il primo periodo di applicazione della riforma delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, dai soggetti interessati, quali il Consiglio Nazionale Forense per gli organismi forensi, le associazioni di organismi privati, giudici, esperti e studiosi della materia delle c.d. “ADR” (*Alternative dispute resolution*), apporta le necessarie modifiche al citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2014, n. 162 e al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*).

L'iter di approvazione dell'intervento correttivo è connotato da urgenza in quanto la delega legislativa scade il 1° novembre 2024 e il procedimento di acquisizione dei pareri presso le Commissioni parlamentari prevede un doppio passaggio del testo nel caso in cui non vengano recepite le osservazioni eventualmente formulate dai medesimi organi consultivi. L'urgenza è inoltre connessa agli obiettivi PNRR trattandosi di interventi che impattano sull'efficienza degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, fondamentali nell'ottica di riduzione del contenzioso civile.

Gli interventi operati mediante lo schema di decreto legislativo in esame hanno, in prevalenza, natura puramente “correttiva”, in quanto finalizzata a eliminare refusi o a

integrare alcune disposizioni che non risultano in linea con altre omologhe disposizioni vigenti.

In tal senso si pongono tutti gli interventi che sono volti ad armonizzare la disciplina del patrocinio a spese dello stato nelle ADR con alcune regole fondamentali dettate dal Testo Unico delle spese di giustizia, ad oggi applicabile esclusivamente quando il patrocinio a spese dello Stato riguarda una procedura giudiziale.

Alcune disposizioni dello schema di provvedimento in esame hanno, inoltre, lo scopo di meglio delineare l'intervento operato in sede di attuazione della delega di riforma del processo civile e di porre rimedio ad alcuni problemi applicativi e interpretativi, in un'ottica, alla quale gli stessi criteri di delega sono ispirati, di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, attraverso, altresì, la digitalizzazione di ogni fase procedurale, anche stragiudiziale e di raccordo con eventuali fasi giudiziali o esecutive.

In particolare, il provvedimento in oggetto interviene per dare completezza sistematica alle modifiche apportate in materia di mediazione telematica e in tema di partecipazione degli incontri di mediazione con collegamenti audiovisivi da remoto.

Alla luce delle criticità applicative, puntualmente segnalate dagli operatori, viene infatti corretto l'intervento normativo per ricondurlo pienamente al principio di delega e, a tal fine, distinguendo in modo chiaro la disciplina della mediazione "telematica", i cui atti sono completamente digitalizzati, dalla disciplina delle modalità di partecipazione agli incontri con collegamento da remoto. Si chiarisce pertanto che tale modalità di partecipazione agli incontri è un'opzione che le parti possono esercitare sia nel caso in cui abbiano concordemente optato per la mediazione "telematica", sia nel caso in cui abbiano scelto di procedere con modalità "analogiche".

Altro aspetto delle modifiche apportate riguarda la durata della mediazione.

Come è noto, la riforma ha comportato non solo l'estensione delle materie nelle quali il preventivo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ma ha anche incentivato, sotto il profilo fiscale, la partecipazione alla mediazione anche nei casi non obbligatori, e il raggiungimento dell'accordo conciliativo in sede di mediazione. Tuttavia, l'eccessiva compressione dei tempi della mediazione, specialmente quando essa coinvolge più di due parti, e per cause di una certa complessità – come ad esempio per le divisioni ereditarie, che necessitano, se le parti vi consentono, l'acquisizione di pareri dell'esperto – rischia di compromettere la fruttuosità della procedura conciliativa costringendo le parti, oltre a non fruire delle agevolazioni fiscali di cui si è detto, ad adire il giudice instaurando una controversia che avrebbe potuto essere evitata e che vanifica il lavoro fatto dal mediatore.

Pertanto, il presente schema di decreto legislativo è volto anche ad attuare compiutamente il principio di mettere le parti nelle condizioni di avere un maggiore spazio temporale per raggiungere un accordo in mediazione, aumentando la durata minima prevista per il relativo procedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, le disposizioni introdotte concorrono ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento, semplificazione e razionalizzazione delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, in coerenza con il programma di governo e con le linee progettuali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l'intervento legislativo in esame è sia di rango primario che secondario.

Normazione primaria

Articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 26 novembre 2021, n. 206, *“Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”*, con particolare riferimento ai principi e criteri direttivi indicati ai fini dell'adozione del decreto e dei decreti legislativi recante modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 206 del 2021.

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, *“Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”*.

Articoli 3, comma 4, 5, commi 2 primo periodo e 3, 5-ter, comma 1, 5-quater, comma 1, 6, 8, comma 4, 8-bis, 11, commi 4, 5 e 6, 11-bis, comma 1, 12, commi 1 e 1-bis, 12-bis, comma 3, 15-bis, comma 1, 15-qui-quies, commi 1, 2 e 3, 15-septies, comma 4, 16, commi 1-bis, lett. b) e 2, 16-bis, comma 1, 17, comma 2, 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 recante *“Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”*, che riguardano: la possibilità di svolgimento in modalità telematica della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, le controversie per le quali l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la mediazione demandata dal giudice, il procedimento di mediazione e la sua durata, la mediazione in modalità telematica, la conclusione del procedimento, l'accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche, l'esecuzione dell'accordo, le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, il patrocinio a spese dello Stato per la parte non abbiente ai fini dell'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione (nei casi in cui la stessa è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), se è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione anticipata al patrocinio per il procedimento di mediazione e il credito di imposta che viene riconosciuto alle parti quando è raggiunto l'accordo di mediazione.

Articoli 2, comma 5, 2-bis, 6, comma 3-ter, 11, comma 1, 11-bis, comma 1, 11-qui-quies, commi 1, 2 e 3, 11-septies, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 *“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”*, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2014, n.162, relativi alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, alla negoziazione assistita in modalità telematica, alla trasmissione al Consiglio dell'ordine a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, dell'accordo di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti, all'obbligo per i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione di trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine, all'istanza di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato della parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura, e alla conferma dell'ammissione anticipata da parte del Consiglio dell'ordine.

Articolo 83, comma 20-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, che prevede la possibilità di svolgimento degli incontri di mediazione in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e anche successivamente a tale periodo, sempre con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”, il quale prevede quale condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Articoli 79, comma 3, 80, commi 1 e 3, 82, comma 2, 119 e 127, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*”, i quali, in materia di patrocinio a spese dello Stato, riguardano, nell'ordine: l'obbligo per gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, di produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato, la nomina del difensore da parte di colui che è ammesso al gratuito patrocinio, la determinazione dell'onorario del difensore nominato dall'interessato, l'equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide rispetto al trattamento previsto per il cittadino italiano e alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria degli atti relativi all'ammissione al gratuito patrocinio.

Articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 “*Codice dell'amministrazione digitale*” con riferimento agli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici.

Articoli 187, 185-bis e 189, del Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (*Codice di procedura civile*), relativi all'iniziativa del giudice istruttore in ordine al tentativo di conciliazione, alla proposta transattiva o conciliativa e alla fissazione davanti a sé dell'udienza per la rimessione della causa al collegio ai fini della decisione.

Articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1977, 249 “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, il quale prevede che l'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro.

Normazione secondaria

Decreto del Ministro della giustizia 1° agosto 2023 “*Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.*”.

Decreto del Ministro della giustizia 1 agosto 2023 “*Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.*”.

Decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 “*Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.*”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo, per le finalità esposte *sub* 1), introduce disposizioni che incidono sulla disciplina attualmente vigente utilizzando lo strumento della tecnica della novella legislativa e mediante un'abrogazione espressa.

L'**articolo 1** dello schema di decreto legislativo in esame introduce **modifiche** al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (*Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*).

Il **comma 1, lettera a**, reca **modifiche** all'articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto legislativo al fine di prevedere, per dare completezza sistematica alle modifiche apportate, in materia di mediazione telematica, all'articolo 8-*bis*, e in tema di partecipazione degli incontri di mediazione con collegamenti audiovisivi da remoto, con l'introduzione dell'articolo 8-*ter*, che si tratta di discipline distinte;

La **lettera b) modifica** i commi 2 e 3 dell'articolo 5 “Condizione di procedibilità e rapporti con il processo” che è stato adottato in sede di riforma.

In particolare, la formulazione del comma 2, secondo il testo vigente, nella parte in cui prevede che nei casi indicati nel comma 1, nei quali l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità “della domanda giudiziale”, ha creato problemi interpretativi, facendo sorgere dubbi in ordine alla procedibilità della domanda riconvenzionale, ove ricadente nelle ipotesi previste dal comma 1, proposta a seguito di domanda introduttiva non soggetta alla condizione di procedibilità di cui si è detto.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.3452 del 2024, hanno chiarito che l'improcedibilità ai sensi del comma 2 riguarda esclusivamente la domanda introduttiva del giudizio. Il comma viene quindi modificato al fine di chiarire tale aspetto e recepire la richiamata autorevole interpretazione della norma.

Il vigente comma 3 dell'articolo 5 individua i casi in cui la condizione di procedibilità della domanda giudiziale prevista dal comma 1, è assolta anche con l'esperimento di una delle procedure alternative di risoluzione della controversia previste dalle leggi speciali.

L'elenco deve tuttavia essere integrato con l'inserimento del caso previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1977, n. 249 (*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*), il quale prevede che l'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro;

Alla **lettera c)** vengono introdotte **modifiche** all'articolo 5-ter "Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio", al comma 1 che viene modificato al solo scopo di precisare che il verbale redatto dal mediatore costituisce sempre un atto separato dall'accordo di conciliazione, che viene ad esso allegato, in quanto l'uso del termine "contenente" risulta equivoco;

La **lettera d)** reca **modifiche** all'articolo 5-quater "Mediazione demandata dal giudice", in ordine al quale si propone di modificare il solo comma 1, primo periodo, al fine di allineare la locuzione vigente "fino al momento della precisazione delle conclusioni" con i nuovi testi degli articoli 187, 189 e 185bis del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, che fanno invece riferimento al momento della rimessione della causa in decisione, momento che conclude la fase di trattazione davanti al giudice;

La **lettera e)** prevede la **sostituzione** dell'articolo 6 "Durata" il quale è stato adottato esercitando il principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n.206 del 2021, allo scopo di favorire la partecipazione delle parti e di assicurare ad esse il tempo necessario all'effettivo confronto sulle questioni controverse, aumentando la durata minima del procedimento, anche con riferimento al periodo di proroga.

Infatti, la riforma ha comportato non solo l'estensione delle materie nelle quali il preventivo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma ha anche incentivato, sotto il profilo fiscale la partecipazione alla mediazione anche nei casi non obbligatori, e il raggiungimento dell'accordo conciliativo in sede di mediazione.

Tuttavia, l'eccessiva compressione dei tempi della mediazione, specialmente quando essa coinvolge più di due parti, e per cause di una certa complessità, rischia di compromettere la fruttuosità della procedura conciliativa costringendo le parti, oltre a non poter fruire delle agevolazioni fiscali di cui si è detto, ad adire il giudice per una controversia che avrebbe potuto non essere instaurata avendo maggiore tempo, così anche vanificando il lavoro compiuto dal mediatore.

Pertanto, ferma restando l'individuazione di un termine minimo predeterminato della procedura di mediazione, viene aumentata la durata minima dagli attuali tre a sei mesi, e si consente alle parti di prorogare tale durata per periodi, di volta in volta, pari a tre mesi in modo da conformare la durata della procedura al tempo necessario a raggiungere l'accordo, nel rispetto, comunque, del principio di consensualità su cui si fonda l'intero sistema della giustizia complementare regolato dal decreto legislativo, in quanto la durata minima non costituisce un termine minimo obbligatorio, potendo essere ridotto quando una sola delle parti non consente che la mediazione prosegua con incontri successivi al primo, o quando le parti al primo incontro raggiungono l'accordo.

Inoltre, viene introdotta una diversa regolamentazione del regime di durata della mediazione e della relativa proroga quando la mediazione si inserisce nel corso di un procedimento già instaurato, come avviene nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, ossia quando il giudice rileva che la causa è improcedibile perché doveva essere esperita la procedura di mediazione, o quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5-quater e demanda le parti in mediazione.

Vengono inoltre disciplinate le modalità con cui le parti, quando è necessario, danno prova dell'accordo di proroga della mediazione e della pendenza del relativo termine. Si ripropone il principio, già affermato nel testo vigente, secondo cui tale accordo deve risultare da atto scritto, da allegare al verbale di mediazione o, in alternativa, risultare dal verbale redatto dal mediatore;

La **lettera f)** reca **modifiche** all'articolo 8 "Procedimento" attraverso l'introduzione del comma 4-bis, al fine di disciplinare le modalità con cui deve essere rilasciata la delega della parte che intende farsi sostituire da un delegato a un incontro di mediazione.

Il comma 4-bis prevede, quale regola generale, in un'ottica, alla quale i criteri di delega sono ispirati, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, che la delega per gli incontri di mediazione sia conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata, contenente gli estremi di un documento di identità del delegante. Tale previsione è coerente con il comma 4 che prevede che il delegato deve essere munito di tutti i poteri necessari anche a concludere l'accordo eventualmente raggiunto nel corso dell'incontro.

Si prevede inoltre che la parte, nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, quando deve essere sottoscritto un accordo con cui si concludono contratti o si compiono atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile (atti soggetti a trascrizione) la delega, sulla base della valutazione operata dal delegante stesso avuto riguardo alle circostanze concrete, deve essere conferita con firma autenticata da pubblico ufficiale che sia a ciò autorizzato;

La **lettera g)** reca la **sostituzione** del testo dell'articolo 8-*bis* "Mediazione in modalità telematica". Il comma 2 del vigente articolo è dedicato alla disciplina degli incontri di mediazione che si svolgono mediante sistemi di collegamento audiovisivo a distanza.

La norma ha generato, fin dalla sua entrata in vigore, problemi applicativi e interpretativi.

In particolare, non è risultata sufficientemente chiara la distinzione, e la non necessaria coincidenza, tra la mediazione "telematica", ossia i cui atti sono interamente digitalizzati, e la possibilità di partecipare agli incontri di mediazione (sia essa interamente digitalizzata, sia essa svolta con modalità analogiche) avvalendosi di sistemi di videoconferenza da remoto.

Inoltre il comma 3 del vigente articolo 8-*bis*, nella parte i cui richiede, a conclusione del procedimento, la formazione di un "unico documento informatico, in formato nativo digitale" pone concreti e insormontabili problemi applicativi, tutte le volte che il documento conclusivo è composto non solo dal verbale "nativo digitale" ma anche da svariati allegati (quali lo stesso accordo e i relativi documenti) che non necessariamente sono "nativi digitali" ma che possono essere facilmente digitalizzati.

Alla luce di tutte queste criticità, puntualmente segnalate da moltissimi operatori, l'intervento correttivo opera la sostituzione dell'attuale testo dell'articolo 8-*bis*, che viene semplificato e dedicato esclusivamente alla mediazione telematica, e con l'introduzione dell'articolo 8-*ter*, dedicato alla sola disciplina della partecipazione agli incontri di mediazione da remoto, con gli appositi sistemi di collegamento audiovisivo, e delle regole cui le parti devono attenersi per sottoscrivere l'accordo che dovesse essere raggiunto in tali incontri.

Viene quindi eliminato l'obbligo, previsto dal testo vigente, di formare e sottoscrivere digitalmente ciascun atto del procedimento;

La **lettera h)** reca l'**introduzione** del nuovo articolo 8-*ter* (Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto).

La norma, di nuova introduzione, consta di cinque commi e intende disciplinare in modo separato e autonomo lo svolgimento degli incontri di mediazione da remoto, distinguendo, per le ragioni precedentemente esposte, tale ambito da quello regolato dall'articolo 8-*bis*.

Si è ritenuto necessario, in sede di correttivo, completare l'autonoma disciplina della partecipazione a distanza, di una o più parti, agli incontri di mediazione con la previsione di una chiara indicazione delle regole per la corretta apposizione della firma, ogni qualvolta nel corso di questo tipo di incontri le parti sono chiamate ad apporre una firma su un atto formato in tale contesto;

La **lettera i)** reca **modifiche** all'articolo 11 "Conclusione del procedimento". Si tratta di **interventi correttivi di coordinamento** che hanno ad oggetto il comma 4, l'**introduzione** del comma 4-*bis*, la **sostituzione** del comma 5 e una **modifica** al comma 6.

Il comma 4 vigente prevede la procedimentalizzazione della fase finale della procedura, nella quale il mediatore redige il verbale conclusivo al quale deve essere allegato, quando raggiunto, l'accordo di conciliazione. Viene modificato il comma per inserire un richiamo all'articolo 8-*bis*, allo scopo di chiarire che la disciplina di questa fase, quando la mediazione è interamente digitalizzata, è contenuta nella disposizione speciale.

Il comma 4-*bis* viene introdotto allo scopo di reintrodurre, nel decreto legislativo n. 28 del 2010, la disposizione che prima della riforma era collocata nel comma 6 dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo.

Tale disposizione, in sede di attuazione della delega, è stata in parte collocata nel comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo, per dare continuità alla norma che prevede che la presentazione e comunicazione della domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e, quanto alla decadenza, la impedisce per una sola volta.

Si propone quindi di reintrodurre tale indispensabile previsione, collocandola nell'articolo 11, che disciplina la conclusione del procedimento, così ripristinando non solo l'originaria completezza della disciplina, ma anche l'indispensabile simmetria di regolamentazione con quanto si prevede, sostanzialmente nei medesimi termini, per la procedura di negoziazione assistita, all'articolo 8, d.l. n. 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162).

Si prevede la sostituzione del comma 5 al fine di adattarne il testo alla mutata realtà tecnologica, e prevedere che solo il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo conclusivo devono essere redatti in tanti originali quante sono le parti della procedura, oltre a un originale destinato a essere depositato presso l'organismo di mediazione.

Si prevede di modificare il comma 6 al fine di chiarire, secondo il medesimo criterio esplicitato in relazione alle modifiche apportate all'articolo 5-ter, quanto alla distinzione tra accordo e verbale, quali documenti separati;

La **lettera l)** reca **modifiche** all'articolo 11-*bis* (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche) mediante la **correzione di un refuso** riguardante l'errata citazione, ad opera del testo vigente, dell'articolo 1 "comma 01.bis", invece che "comma 1.1." della legge 14 gennaio 1994, n.20;

La **lettera m)** reca **modifiche** all'articolo 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione) attraverso la modifica del comma 1, terzo periodo, allo scopo di correggere un errore di formulazione, mediante l'inserimento del riferimento al comma stesso, con soppressione della locuzione che, invece, opera il richiamo al "periodo precedente".

Si prevede, inoltre, di aggiungere, dopo il terzo periodo, il quarto periodo, al fine di prevedere che l'avvocato, che trasmette all'Ufficiale giudiziario l'accordo a fini esecutivi, possa dichiararne, quando necessario, la conformità all'originale, esercitando i relativi poteri previsti dagli articoli 196 *decies* e 196 *undecies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Tale intervento è opportuno in un'ottica evolutiva di digitalizzazione di ogni fase procedurale, anche stragiudiziale e di raccordo con eventuali fasi giudiziali o esecutive, compresa quella relativa alle comunicazioni tra gli avvocati che assistono una parte in una procedura di mediazione e l'Ufficiale giudiziario, quando è necessario mettere in esecuzione l'accordo conciliativo.

Si prevede, inoltre la **sostituzione** del comma 1-bis, il quale prevede, al primo periodo, che quando non ricorrono le condizioni, fissate dal comma 1, che consentono di attribuire all'accordo di mediazione l'efficacia di titolo esecutivo, la parte che ne ha interesse è tenuta a chiederne l'omologazione al presidente del tribunale.

Al secondo periodo prevede che nelle controversie di cui all'articolo 2, della direttiva 2008/52/CE il "verbale" è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

La norma non individua, in via generale, il tribunale territorialmente competente per l'omologazione, ma in via di prassi la competenza territoriale per l'omologa viene attribuita al tribunale del luogo in cui ha sede l'organismo di mediazione davanti al quale l'accordo è stato raggiunto.

Il secondo periodo del vigente comma 1-*bis*, contiene una regolamentazione solo parziale, in quanto, da un lato, si limita a individuare un criterio di collegamento potenzialmente idoneo a radicare la competenza territoriale presso più uffici giudiziari e, dall'altro, omette di individuare il tribunale territorialmente competente quando l'esecuzione debba avvenire fuori dal territorio italiano.

Per tali ragioni il presente intervento, con la **sostituzione** del comma 1-*bis* completa la scelta, operata in sede di attuazione della delega, di distinguere chiaramente, con collocazione in commi distinti, l'ipotesi in cui l'accordo non deve essere omologato, dai casi in cui l'accordo deve essere invece omologato cogliendo l'occasione per individuare, in via generale, il criterio di collegamento territoriale per individuare l'ufficio giudiziario competente per l'omologa.

Inoltre, nel comma 1-*ter* di nuova introduzione, viene collocata la disciplina dell'omologa degli accordi raggiunti in un contesto di controversia transfrontaliera al fine di chiarire che si tratta di accordi soggetti di per sé ad omologa, in quanto idonei ad essere messi in esecuzione fuori dal territorio italiano;

La **lettera n)** reca **modifiche** al comma 3 dell'articolo 12-*bis* (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento) con lo scopo di chiarire che il giudice, nei casi di cui al comma 2 (ossia quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), oltre alla condanna al pagamento della somma prevista dal comma citato, su richiesta dell'altra parte, può condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione, al pagamento di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore nel massimo alle spese di giudizio che la parte non soccombente ha maturato dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Inoltre, il provvedimento normativo in esame interviene per **eliminare alcuni refusi** e per il **corretto e pieno allineamento** del regime del patrocinio a spese dello Stato nella mediazione alle pertinenti disposizioni del DPR 30 maggio 2002, n.115, (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*);

La **lettera o)** reca **modifiche** al comma 1 dell'articolo 15-*bis* (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità) al fine di chiarire che, come prevede l'articolo 119 del TUSG, anche in materia di mediazione il patrocinio a spese dello Stato è assicurato al cittadino italiano non abbiente e al cittadino straniero che sin trova nella medesima condizione, purché regolarmente soggiornante al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della controversia, all'apolide ed è anche assicurato a determinate categorie di persone giuridiche;

La **lettera p)** reca **modifiche** all'articolo 15-*quinquies* (Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato) mediante l'introduzione dei commi 1-*bis*, 2-*bis* e 3-*ter* e la modifica del comma 3.

In particolare, il comma 1-*bis* viene introdotto al fine di prevedere, in linea con l'articolo 79, comma 3, TUSG che il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere all'ammissione anticipata possa chiedere all'interessato, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione che si ritiene necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato;

Il comma 2-*bis* stabilisce che il consiglio dell'ordine che accoglie l'istanza di ammissione anticipata è tenuto a trasmetterla all'ufficio finanziario competente, per le verifiche previste dall'articolo 127, comma 2, TUSG, al fine di chiarire che anche nella fase di ammissione anticipata al patrocinio per le procedure di mediazione, la documentazione relativa all'istanza di ammissione anticipata al patrocinio dello Stato debba essere messa a disposizione delle autorità competenti per la verifica dell'esattezza delle dichiarazioni, indicazioni e allegazioni della parte.

Il comma 3 viene modificato al fine di sopprimere la disposizione che prescrive alla parte ammessa al patrocinio di scegliere il proprio avvocato esclusivamente negli appositi elenchi istituiti presso il COA del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione, in quanto sembra voler introdurre una non consentita limitazione della libertà di scelta delle parti e degli stessi avvocati per quanto riguarda la loro libertà di esercitare la professione senza irragionevoli limitazioni territoriali;

La **lettera q)** reca **modifiche** al comma 4 dell'articolo 15-*septies* (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma) al fine di attribuire al Ministero gli stessi poteri di verifica riconosciuti al COA dall'articolo 15-*quinquies* comma 1-*bis*, come sopra illustrato.

Anche questo intervento ha lo scopo di allineare la disciplina all'articolo 79, comma 3, TUSG che attribuisce tale potere anche al giudice.

Nel sistema del patrocinio a spese dello Stato in caso di accordo raggiunto in sede stragiudiziale si deve considerare che la fase di liquidazione degli importi spettanti all'avvocato che ha assistito la parte non abbiente, non sono contemplati interventi giurisdizionali neppure nella fase di ammissione definitiva e liquidazione, essendo stata, invece, disciplinata una procedura speciale centralizzata presso il Ministero della giustizia dopo che vi è stata l'ammissione anticipata e la verifica della parcella ad opera del COA.

Per questa ragione l'allineamento della disciplina al citato articolo del TUSG impone, in questo caso, l'attribuzione dei poteri di eventuale verifica al Ministero della giustizia;

La **lettera r)** reca **modifiche** all'articolo 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori), adottato in attuazione della legge delega in relazione all'innalzamento degli *standard* di qualità per l'accreditamento degli enti pubblici o privati quali organismi di mediazione ovvero per

il mantenimento della loro iscrizione nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, declinati secondo gli indicatori di serietà ed efficienza.

L'intervento correttivo propone di rimodulare le condizioni per dimostrare il possesso dei sopra citati requisiti di serietà, in quanto la norma attualmente vigente non considera la fondamentale diversità tra enti pubblici ed enti privati, in quanto per i primi è la stessa legge che li istituisce a individuarne l'oggetto sociale.

La proposta oggetto di correttivo propone una riformulazione della norma che tiene conto della diversa base normativa e istituzionale degli enti pubblici rispetto a quelli privati.

L'intervento opera, pertanto, la modifica del comma 1-bis, lettera b), allo scopo di limitare ai soli organismi costituiti da enti privati la disciplina del requisito di serietà consistente nella previsione dell'esclusività, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dell'erogazione dei servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti. La previsione risulta inoltre allineata al vigente testo dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto 24 ottobre 2023, n. 150 (*Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*).

Si prevede l'**aggiunta** della lettera b-bis), al fine di prevedere, per i soli organismi costituiti da enti pubblici, a completamento della procedura di abilitazione di cui al comma 1, quale specifico requisito di serietà, la verifica e dichiarazione di compatibilità dell'oggetto sociale fissato dalla legge con lo svolgimento dei servizi di mediazione conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie di formazione nei medesimi ambiti. La descritta modifica, inoltre, è allineata al vigente articolo 5, comma 1, lettera b), del citato regolamento n. 150 del 2023.

Viene modificato il comma 2, al fine di prevedere che il registro degli organismi e di tutti gli elenchi di competenza del Ministero della giustizia, debbano essere tenuti e gestiti mediante propria piattaforma informatica e di sopprimere l'ultimo e il penultimo periodo che contengono disposizioni transitorie ormai obsolete in quanto superate dalla disciplina successivamente introdotta;

La **lettera s)** reca **modifiche** all'articolo 16-bis (Enti di formazione), che è stato introdotto in sede di riforma al fine di rafforzare il requisito della terzietà dell'organismo di mediazione, deputato a erogare un servizio di giustizia complementare.

Si tratta pertanto di un principio strettamente inerente all'attività degli organismi e non degli enti di formazione.

Il vigente comma 1, invece, riproduce, per gli enti di formazione, i requisiti abilitativi all'iscrizione nell'elenco degli enti che possono erogare servizi di formazione in tale settore, i medesimi requisiti di serietà ed efficienza richiesti per l'iscrizione degli organismi e definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, integralmente richiamati.

Potendo risultare non coerente con i limiti della delega il richiamo, per gli enti di formazione, del requisito di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettera b), nella misura in cui richiede l'esclusività dell'oggetto sociale, come richiesto per gli organismi di mediazione. Viene pertanto modificato il comma 1 con il richiamo, quale requisito abilitante all'iscrizione nel registro degli enti di formazione in materia di mediazione, della sola lettera a) del comma 1-bis, e del comma 1-ter e soppressione del richiamo alla lettera b) del comma 1-bis dell'articolo 16, per cui l'ente di formazione che intende erogare esclusivamente servizi di formazione non è tenuto, in base alla nuova formulazione, a erogare solo servizi di formazione nel settore della mediazione e risoluzione alternativa delle controversie;

La **lettera t)** reca **modifiche** all'articolo 17 (Risorse, regime tributario e indennità) novellando esclusivamente il comma 2, al fine di allinearne la formulazione con le altre disposizioni del

decreto che chiariscono che il verbale e l'eventuale accordo di conciliazione sono due atti distinti e il secondo, quando formato, è allegato al primo.

L'articolo 2 introduce **modifiche** al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.162 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*) il cui Capo II, è distinto in due Sezioni, dedicate, rispettivamente, alla disciplina della negoziazione assistita e alle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato in tale procedura di risoluzione alternativa della controversia;

Al **comma 1, lettera a)**, **reca modifiche** all'articolo 2, comma 5, del d.l. n. 132 del 2014 (Convenzione di negoziazione assistita da avvocati) poiché, in sede di attuazione della delega, il testo del decreto-legge in parola, relativamente alla disciplina della negoziazione assistita, è stato modificato al fine di chiarire, senza possibilità di dubbio, che non solo nelle procedure di negoziazione aventi ad oggetto le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile (cause di lavoro), ma in ogni procedura di negoziazione, ciascuna parte è assistita dal proprio avvocato.

Si prevede pertanto la modifica del comma 5 al fine di allineare anche tale disposizione al descritto principio, con l'opportuna sostituzione della locuzione "uno o più avvocati" con la più chiara "almeno un avvocato per ciascuna parte";

La **lettera b)** prevede la **sostituzione** dell'articolo 2-bis (Negoziazione assistita in modalità telematica)

La norma attualmente vigente contiene, nel medesimo testo, sia la disciplina della negoziazione assistita svolta con modalità telematica, sia la disciplina degli incontri da remoto, in linea con quella introdotta, in sede di esercizio della delega, dall'articolo 8-bis nella mediazione civile e commerciale.

Le modifiche apportate al decreto legislativo n.28 del 2010, quali risultano dall'articolo 1, comma 1, lettera g) e h) dello schema di decreto, hanno imposto di allineare la corrispondente disciplina della negoziazione assistita, essendo identica la ragione sottostante il sopra descritto intervento;

La **lettera c)** introduce **modifiche** all'articolo 6 (Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.)

Viene modificato il solo comma 3-ter al fine di chiarire che anche l'accordo raggiunto nella materia regolata dall'articolo in parola è soggetto all'obbligo di trasmissione al Consiglio dell'ordine competente e al Consiglio Nazionale Forense a fini di conservazione degli accordi e di rilevazione statistica;

La **lettera d)** interviene sull'articolo 11 (Raccolta dei dati) **modificando** il solo comma 1, al fine di chiarire che i difensori che assistono le parti sono tenuti a inviare una copia dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, tramite il Consiglio Nazionale forense, al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo dove l'accordo è stato raggiunto o, in alternativa, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati;

La **lettera e)** **reca modifiche** all'articolo 11-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità) intervenendo sul comma 1, per ricomprendere, tra i casi di negoziazione assistita obbligatoria in relazione ai quali è garantito il patrocinio a spese dello Stato, oltre ai casi previsti dal vigente articolo 3, anche il caso previsto dall'articolo 1, comma 249 della legge 23 dicembre 2014, n.190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", con riferimento *alle azioni relative a controversie in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto*;

La **lettera f)** interviene sull'articolo 11-quinquies (Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato) mediante **modifiche** identiche a quelle operate in relazione all'articolo 15-quinquies del decreto legislativo relativamente alla mediazione;

La **lettera g)** reca modifiche all'articolo 11-*septies*, per le medesime ragioni sottese alla proposta di modifica dell'articolo 15-*septies* del decreto legislativo n. 28 del 2010 modificando il solo comma 3, al fine di attribuire al Ministero gli stessi poteri "istruttori" attribuiti al COA ai sensi dell'articolo 11-*quinquies*, comma 1-*bis*.

L'**articolo 3** interviene sul decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*), prevedendo l'**abrogazione** del comma 20-*bis* dell'articolo 83.

Tale disposizione, che ha dettato, per il periodo emergenziale dovuto all'epidemia da COVID-19, specifiche disposizioni per consentire lo svolgimento degli incontri di mediazione da remoto e, a tal fine, ha anche disciplinato le modalità con cui gli avvocati potevano, operando a distanza e separati dalle parti che assistevano nella procedura di mediazione, certificarne le sottoscrizioni, risulta formulata in modo tale da essere interpretata come idonea ad essere applicata anche dopo la fine della fase emergenziale, essendone prevista l'applicazione "anche successivamente a tale periodo".

Nonostante si possa sostenere che la norma si sia limitata a stabilire la possibilità di una vigenza successiva alla cessazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia della sola disposizione che consentiva di svolgere gli incontri da remoto, la complessiva formulazione del comma è tale da indurre gli interpreti a ritenere applicabile anche la disciplina relativa alle modalità relative alla sottoscrizione dell'accordo raggiunto quando tutte le parti sono collegate da remoto o in modalità cosiddetta mista, ossia quando solo alcuni sono collegati da remoto e altri sono invece riuniti davanti al mediatore.

Il presente intervento normativo è volto a prevenire qualsiasi dubbio interpretativo in ordine all'esistenza di norme confliggenti tra loro.

L'**articolo 4** dello schema del decreto legislativo, reca le disposizioni transitorie e finali.

Il **comma 1** stabilisce, anche al fine di prevenire problematiche interpretative, che il nuovo testo dell'articolo 6 del decreto legislativo n.28 del 2010, si applica alle mediazioni in corso alla data in entrata in vigore del decreto legislativo correttivo.

In tal modo si vuole consentire alle parti che ne hanno interesse, di avvalersi del nuovo regime di durata della mediazione, che ha la precipua finalità di favorire il raggiungimento dell'accordo;

Il **comma 2** reca una disposizione finale che consente l'attuazione delle modifiche apportate all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.28 del 2010, in quanto prevede l'adozione, sentito il parere del Garante dei dati personali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del correttivo, di un provvedimento del Capo dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia per la individuazione delle specifiche tecniche della piattaforma con la quale dovranno essere tenuti registro ed elenchi di competenza del Ministero stesso, istituiti in conformità al Capo II del decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n.150.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

All'esame del Parlamento attualmente sono presenti i seguenti progetti di legge vertenti su materie analoghe:

A.C. 14 - 19ª Legislatura - On. Manfred Schullian (Misto) e altri - Modifica all'articolo 5 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di iscrizione di accordi di mediazione che accertano l'usucapione nel libro fondiario (*13 ottobre 2022: Presentato alla Camera - Da assegnare*);

A.C. 16 - 19ª Legislatura - On. Manfred Schullian (Misto) e altri - Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di trasferimenti immobiliari mediante convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (*13 ottobre 2022: Presentato alla Camera - Da assegnare*)

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Lo schema di decreto legislativo è compatibile con l'ordinamento europeo e le disposizioni introdotte concorrono in prevalenza ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento, semplificazione e razionalizzazione delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, in coerenza con le linee progettuali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento normativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali (si rinvia a quanto indicato *sub 10*).

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia UE sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Lo schema di decreto legislativo in esame non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Come specificamente rappresentato *sub 3*), della Parte I, l'intervento normativo introduce disposizioni urgenti, incidendo sulla disciplina attualmente vigente, utilizzando lo strumento della tecnica della novella legislativa e mediante un'abrogazione espressa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nel testo dello schema di decreto legislativo in esame non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti.

L'articolo 3 (*Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27*) dello schema di provvedimento **prevede espressamente**, al **comma 1**, che: «Al decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, all' articolo 83, il comma 20-bis è **abrogato**.».

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 1, comma 1, lettera i) del provvedimento in esame reca modifiche all'articolo 11 "Conclusione del procedimento" del decreto legislativo n. 28 del 2010, prevedendo l'inserimento, dopo il comma 4, del comma 4-bis, allo scopo di **reintrodurre** la disposizione che prima della riforma era collocata nel comma 6 dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo.

Tale disposizione, in sede di attuazione della delega, è stata in parte collocata nel comma 2 dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo, per dare continuità alla norma che prevede che la presentazione e comunicazione della domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e, quanto alla decadenza, la impedisce per una sola volta.

Viene pertanto reintrodotta tale indispensabile previsione, collocandola nell'articolo 11, che disciplina la conclusione del procedimento, così ripristinando non solo l'originaria completezza della disciplina, ma anche l'indispensabile simmetria di regolamentazione con quanto si prevede, sostanzialmente nei medesimi termini, per la procedura di negoziazione assistita, all'articolo del decreto-legge n. 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162).

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 4 (*Disposizioni transitorie e finali*), al **comma 2**, prevede che «Con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissate le specifiche tecniche relative alla piattaforma di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 2.1), del presente decreto, per l'inserimento e il trattamento dei dati nonché per l'accesso al registro degli organismi di mediazione, alla sezione speciale per gli organismi ADR e agli elenchi istituiti in conformità al Capo II del decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n.150.».

Il termine di "sei mesi" previsto per l'adozione del provvedimento successivo attuativo sopra indicato, appare congruo trattandosi di regole che si pongono in continuità con il processo civile telematico e con tutte le disposizioni tecniche già adottate a riguardo.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'amministrazione della giustizia.

Non vi è stata la necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.



Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL' AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall' AIR, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita, in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue.

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari

In attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante *“Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”*¹, il legislatore è intervenuto a riformare la materia della mediazione

¹ Si precisa che il legislator delegante, consapevole della complessità dell'intervento delegato al Governo, aveva già previsto che entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi si potesse procedere, con la medesima procedura stabilita per l'adozione dei decreti delegati, ad adottare



civile e commerciale e negoziazione assistita, procedendo all'emanazione del decreto-legislativo attuativo 10 ottobre 2022, n. 149 (*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*), che ha apportato modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, e, successivamente, di tre decreti ministeriali recanti la normativa secondaria di attuativa e di completamento².

La riforma operata, dopo un primo periodo di applicazione, ha evidenziato la necessità di apportare taluni correttivi per i quali sono state raccolte le convergenti indicazioni pervenute dai soggetti interessati, quali il Consiglio Nazionale Forense per gli organismi forensi, e le associazioni di organismi privati, oltre che dai giudici e dagli esperti e studiosi della materia delle c.d. "ADR" (*alternative dispute resolution*).

L'intero intervento non apporta significative modifiche all'impianto realizzato con il decreto legislativo n. 149 del 2022, ma opera in stretta continuità con questo, allo scopo di rendere più fluidi e chiari alcuni snodi procedurali, in modo da evitare il rischio di approdi interpretativi che avrebbero potuto dare luogo a rallentamenti dell'*iter*.

Le norme proposte non involgono dunque, per propria natura, costi di adeguamento, trattandosi di norme di tipo correttivo, integrativo nonché di coordinamento che introducono limitate e minimali modifiche all'impianto normativo: modifiche che sono volte esclusivamente ad armonizzare il sistema ordinamentale e rafforzare il raggiungimento degli obiettivi di maggiore efficienza della giustizia civile.

eventuali disposizioni a titolo *correttivo e integrativo*, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge-delega (art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2021, n. 206),

² Il Decreto del Ministro della giustizia 1 agosto 2023, recante "*Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita*"; Decreto del Ministro della giustizia 1 agosto 2023, recante "*Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.*"; Decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, recante "*Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.*"

Lo schema di correttivo, quindi, si inserisce armonicamente nel solco della riforma già posta in essere, della quale costituisce una prima messa a punto e un ulteriore miglioramento in termini di recupero di efficienza della giustizia civile.

Il provvedimento è strutturato in 5 articoli e introduce in larga misura disposizioni che non possono ritenersi, per loro natura, associate a costi di adeguamento impattanti per i destinatari delle medesime, dal che lo stimato impatto minimale dell'intervento che giustifica la richiesta di esenzione dalla redazione della relazione AIR.

Si rappresenta, in particolare, quanto segue:

Con l'articolo 1 del presente schema il legislatore apporta modifiche a varie disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2010 operando un coordinamento sistematico e ordinamentale delle disposizioni in vigore, intervenendo con norme di mera precisazione normativa e di chiarimento, comunque utili per superare i dubbi interpretativi *medio tempore* insorti (comma 1, lett. a), b), c), d), i), l), m), n), r), t). Tali disposizioni non sono di per sé idonee ad ingenerare costi di adeguamento in capo ai destinatari. Gli adempimenti eventualmente connessi all'implementazione delle previsioni introdotte, infatti, costituiscono esercizio delle competenze istituzionali proprie degli apparati giudiziari ed amministrativi interessati e, pertanto, afferiscono all'esercizio di funzioni nell'ambito di istituti e moduli procedurali già noti all'ordinamento, che non richiedono lo sviluppo ovvero l'esercizio di ulteriori e diverse competenze rispetto a quelle già in essere. Ai relativi adempimenti, pertanto, le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda la disposizione che prevede un'estensione di tre mesi della durata minima del procedimento di mediazione (dagli attuali tre mesi, si passa a sei mesi), salve successive ulteriori proroghe rimesse al consenso delle parti, (art. 1, comma 1, lett. e), si tratta di disposizione che, lungi dal configurare costi di adeguamento in capo ai destinatari, determina per essi un beneficio consentendo un maggiore spazio temporale per lo svolgimento delle proprie difese in ragione della particolare complessità della controversia. L'attuale compressione dei tempi della procedura, specialmente nei casi di maggiore complessità, rischia di compromettere la fruttuosità della procedura conciliativa costringendo le parti, oltre a non poter fruire delle agevolazioni fiscali, ad adire il giudice per una controversia che, avendo più tempo, avrebbe potuto essere evitata, con conseguente aggravio di spese e di tempo. Anche la precisazione introdotta con il comma 3, nella misura in cui definisce il *dies a quo* per il calcolo della decorrenza dei termini procedurali, si configura come una previsione di carattere procedurale non suscettibile di generare costi di adeguamento in capo ai destinatari (che

anzi beneficiano di una previsione orientata a garantire maggiore certezza del diritto e a superare precedenti refusi fonte di incertezze interpretative). In tal senso, sono orientate anche le modifiche dello schema dirette a specificare i requisiti di forma richiesti per il valido conferimento della delega a farsi sostituire ad un incontro di mediazione. Con le modifiche in questione i destinatari possono beneficiare di un meccanismo di conferimento della delega improntato alla massima semplificazione; si tratta infatti di un adempimento che può essere gestito dalla parte in piena autonomia - senza l'intermediazione di professionisti, a differenza di quanto accade per l'autentica della procura alle liti - per il quale la forma scritta serve a dare certezza dei poteri di rappresentanza (art. 1, comma 1, lett. f). Numerose sono poi le disposizioni volte a semplificare le procedure di mediazione, come quella che, rispetto alla mediazione telematica, considera validamente formati alcuni atti del procedimento di mediazione ancorché non sottoscritti da tutti i partecipanti (art. 1, comma 1, lett. g), e quella che, con riferimento alla mediazione i cui incontri si tengono con modalità audiovisive da remoto, semplifica il meccanismo di sottoscrizione a distanza degli atti, non essendo le parti costrette a rivolgersi al proprio legale per l'apposizione dell'autentica di firma. Il meccanismo individuato contribuisce inoltre ad emendare alcuni problemi di fondo sottesi al vecchio sistema circa la conformità all'originale della copia analogica di un documento digitale, sottoscritta e poi scansionata.

Non importano, inoltre, costi di adeguamento in capo ai destinatari le previsioni volte ad estendere anche ai procedimenti di mediazione la disciplina del patrocinio a spese dello Stato con conseguente beneficio economico per tutti i potenziali destinatari della previsione (art. 1, comma 1, lett. o), p), q).

L'articolo 2 apporta modifiche a varie disposizioni del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014. Trattasi di previsioni ispirate da obiettivi di chiarimento interpretativo, ovvero modifiche prevalentemente giustificate da ragioni di semplificazione e di coordinamento normativo con altre disposizioni vigenti, che pertanto non implicano costi di adeguamento di rilevante entità in capo ai destinatari.

Con riferimento all'intervento operato sull'articolo 6, comma 3-ter, del d.l. 132/2014 il legislatore del correttivo stabilisce l'obbligo, per gli avvocati che hanno sottoscritto l'accordo, di curarne la trasmissione al Consiglio dell'ordine competente e al Consiglio Nazionale Forense per fini di elaborazione statistica oltre che di corretta conservazione documentale. Nel premettere che l'adempimento in esame è previsto a cura di un'utenza qualificata, si rileva che la trasmissione di una comunicazione mail contenente l'accordo non configura un adempimento gravoso tale da ingenerare costi di adeguamento degni di



rilievo in capo ai destinatari, anche per quanto si dirà in commento all'articolo 11, con specifico riferimento alla semplificazione dei meccanismi di trasmissione previsti su piattaforma unica nazionale. Con la modifica all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge sopra citato, viene chiarito che i difensori che assistono le parti sono tenuti a inviare una copia dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo dove l'accordo è stato raggiunto o, in alternativa, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati tramite la piattaforma unica nazionale sviluppata dal Consiglio nazionale forense (a partire dal mese di febbraio 2024), come canale di trasmissione centralizzato per il deposito, da parte degli avvocati, degli accordi di negoziazione assistita. Il meccanismo previsto, quindi, consentendo agli avvocati di eseguire il deposito presso il Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 6 e la comunicazione ai fini statistici ex art. 11 del d.l. 132/2014, con una sola operazione, lungi dal generare costi di adeguamento, introduce una semplificazione degli adempimenti a loro carico, assumendo lo stesso Consiglio Nazionale Forense, a seguito della modifica, l'onere della ritrasmissione ai COA.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 abrogandone il comma 20-bis. L'intervento correttivo è necessario per abrogare formalmente una disposizione nata per consentire lo svolgimento degli incontri di mediazione da remoto durante l'emergenza pandemica COVID-19. L'applicazione di tale disposizione successiva al periodo covid, contemplata dalla stessa norma, potrebbe generare difetti di coordinamento con la disciplina sulla sottoscrizione dell'accordo raggiunto in ipotesi di collegamento da remoto, oggetto di regolamentazione organica per effetto degli interventi legislativi *medio tempore* intervenuti. Trattandosi pertanto di una disposizione di coordinamento normativo finalizzata a prevenire eventuali distorsioni applicative legate a criticità interpretative, la stessa non appare per propria natura suscettibile di generare costi di adeguamento in capo ai destinatari.

Gli articoli 4 e 5 recano disposizioni di coordinamento (articolo 4) e la clausola di invarianza finanziaria (articolo 5).

Si tratta di previsioni per propria natura non suscettibili di generare costi di adeguamento in capo ai destinatari. L'unico adempimento previsto dal comma 2 dell'articolo 4 attiene alla necessità che sia emanato, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, apposito provvedimento del Capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia: detto adempimento afferisce tuttavia all'esercizio di competenze istituzionali rimesse agli



apparati dello Stato, e non è pertanto suscettibile di generare oneri qualificabili come “costi di adeguamento”.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento

L'intervento normativo in esame, per quanto sopra rappresentato, introduce disposizioni di tipo correttivo, integrativo ed ordinamentale nonché di coordinamento e di armonizzazione con l'ordinamento giuridico, volte ad intervenire su istituti già vigenti nel sistema ordinamentale, come modificato dalla c.d. “riforma Cartabia” dei sistemi di risoluzione alternative delle controversie civili e già diffusamente scrutinato, in ordine agli impatti sulla collettività, con la relazione AIR posta a corredo del citato decreto legislativo n. 149 del 2022 (esaminata positivamente dagli organi deputati).

La tipologia dell'intervento, in larga misura di carattere “correttivo” o di mero coordinamento normativo, non è destinata a produrre ulteriori effetti sui destinatari, di talché gli impatti che occupano sono del tutto sovrapponibili a quelli già rappresentati *illo tempore*.

c) Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio

Con riferimento agli impatti finanziari dell'intervento, si specifica che le disposizioni del presente intervento, configurandosi come norme di carattere attuativo nonché correttivo, ordinamentale e precettivo, possono essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come ampiamente descritto nella separata relazione tecnico-finanziaria prodotta a corredo del testo.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato

Le disposizioni sopra esaminate non impattano, per loro intrinseca natura, sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo, apparendo anzi in linea con il complessivo disegno volto all'efficientamento del sistema civile e al raggiungimento degli obiettivi negoziati con la Commissione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Come già sottolineato, le previsioni sopra esaminate consistono in interventi correttivi, di integrazione e di coordinamento rispetto all'impianto dei meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, e si inseriscono nel solco della complessiva riforma del sistema processuale civile volta ad implementare l'attrattività del

nostro sistema verso gli investimenti degli operatori stranieri. Esse non contengono dunque alcuna restrizione all'accesso o all'esercizio di attività economiche.

Il provvedimento non comporta effetti negativi sulle dinamiche della concorrenza, ma, al contrario, intende contribuire all'efficientamento del sistema giustizia nel suo complesso, volano di sviluppo dei sistemi finanziari. In tale ottica, la facilitazione all'accesso alle fonti di finanziamento avrà nel breve termine un impatto positivo sul rilancio e sulla competitività del mondo dell'imprenditoria, affannato da un lungo periodo di crisi economica.

L'efficienza della giustizia civile infatti, garantendo anche una migliore tutela dei creditori, contribuirà a ridurre il costo del credito e i vincoli finanziari alla nascita e crescita delle imprese, e favorirà conseguentemente la promozione della concorrenza.

Roma, 2 settembre 2024

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Antonio Mura

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

